



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER L'EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

**MANUALE DOMANDA UNICA DELLE ANOMALIE PER LA CAMPAGNA 2013
E SEGUENTI**

Rev. 1 del 07/12/2015

TITOLO DEL DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
MANUALE DOMANDA UNICA DELLE ANOMALIE PER LA CAMPAGNA 2013 E SEGUENTI	AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI E TECNICO R.P.U. - Regime di Pagamento Unico

Revisione	Determinazione ARPEA n.	Data di approvazione della Determinazione ARPEA
0	143	04/11/2013
1	209	07/12/2015

Variazioni rispetto al manuale vers.0

Par.	Titolo	Motivazione
1	Disposizioni di riferimento	Aggiornamento normativa
5	Fascicolo aziendale	Inserimento delle anomalie del fascicolo aziendale che hanno impatto sulla domanda unica
6	Controlli amministrativi	Eliminata anomalia P11 dalla tabella per refuso
7	Conferma sezione territoriale	Eliminato diagramma di flusso perché la procedura della conferma territoriale non è stata applicata secondo il diagramma nella campagna 2013 e 2014
9	Compensazioni e calcolo del premio	Aggiunto il premio patata
15.3	Domanda di modifica ai sensi dell'art. 75 o 82 del Reg. (CE) 1122/09: atto amministrativo in attesa di validazione da parte dell'OP	Eliminata anomalia COM02 (refuso)
16	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero: art. 68	Aggiornamento
17	MISURA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE PATATE	Aggiunto : nuovo premio sul 2014
18	Titolarità della conduzione	Aggiunte anomalie P11
19	Estratti a campione	Aggiunte le anomalie sulla condizionalità
25	Articolo 73 del Reg (CE) 1122/2009 - Eccezioni all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni	Aggiunto il paragrafo
27.1	Titoli ordinari: pascoli magri	Variatione correttiva anomalie, implementazione nuove anomalie relative all'abbattimento delle superfici a pascolo magro ai sensi dell'art. 9 del DM 1620 del 20/03/2015
28.1	Supero di conduzione e ammissibilità con i Piani di Sviluppo Rurale	Aggiornamento anomalie
36	Art. 68 contributo al premio assicurazioni	Aggiunte le anomalie relative alle assicurazioni
37	Art. 68 premio latte	Variata denominazione dell'anomalia QL007
42	Titoli speciali	Aggiunta anomalia T05-5 attiva nel 2014
45	Controlli zootecnia dei servizi sanitari e controlli oggettivi	Aggiunta tabella delle anomalie dei Servizi Veterinari, aggiornamento normativa
48	Inadempienze intenzionali	Aggiornamento anomalie
49	Domande di accesso alla riserva	Aggiornamento anomalie
50	Condizionalità	Aggiornamento anomalie condizionalità nella du 2014.

SA/SC

INDICE

1	DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	4
2	INTRODUZIONE	5
3	ALCUNE DEFINIZIONI UTILI	6
4	ABBREVIAZIONI.....	6
5	FASCICOLO AZIENDALE.....	7
6	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	7
7	CONFERMA DELLA SEZIONE TERRITORIALE	8
8	INTERVENTI	8
9	COMPENSAZIONI E CALCOLO DEL PREMIO	9
10	INTERVENTI IN ART. 68 ZOOTECNIA BOVINA E OVICAPRINA	10
11	ESITO PER GRUPPO CULTURA	11
12	ESITO PER GRUPPO CULTURA	12
13	PARTICELLA CATASTALE E PARCELLA AZIENDALE: CONTROLLI OGGETTIVI	12
14	ALLEGATI	14
15	RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE	14
16	SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO ZUCCHERO: ART. 68.....	15
17	MISURA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE PATATE.....	16
18	TITOLARITÀ DELLA CONDUZIONE	17
19	ESTRATTI A CAMPIONE	19
20	MATRICE PRODOTTO-INTERVENTO E FASCICOLO	20

21	ANOMALIE TERRITORIALI CORREGGIBILI DAL CAA	22
22	ANOMALIE TERRITORIALI CORREGGIBILI DAL BO	22
23	SUPERO SULLA SUPERFICIE ACCERTATA PER LE AZIENDE ESTRATTE A CAMPIONE .	27
24	SUPERO ALL'INTERNO DI UNA STESSA DOMANDA	28
25	ARTICOLO 73 DEL REG (CE) 1122/2009 - ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI	29
26	CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA: VERIFICHE	29
27	AMMISSIBILITÀ DEI TITOLI	30
28	CONTROLLI TRA DU E PSR	39
29	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	41
30	ART. 34 LETTERA A) DEL REG (CE) 73/2009. ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO PER ETTARO AMMISSIBILE	41
31	ART. 34 LETTERA B) DEL REG (CE) 73/2009: ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO PER ETTARO AMMISSIBILE	42
32	ART.68 - AVVICENDAMENTO.....	43
33	ART.68 - OLIO DI OLIVA.....	44
34	ART.68 - TABACCO	44
35	ART. 68 DANAE RACEMOSA	45
36	ART. 68 CONTRIBUTO AL PREMIO ASSICURAZIONI.....	45
37	ART. 68 PREMIO LATTE.....	48
38	AZIENDA SOSPESA CON POSSIBILI RECUPERI DA REFRESH	52
39	CONTO CORRENTE ESTINTO IN ANAGRAFE.....	53
40	PRESENZA DELL'AZIENDA IN ANAGRAFE TRIBUTARIA	53
41	TITOLI SPECIALI	54

SP/SC

42	AIUTO SUPPLEMENTARE CARNI BOVINE.....	56
43	AIUTO SUPPLEMENTARE CARNI OVICAPRINE	61
44	INCOMPATIBILITÀ CON PSR.....	63
45	CONTROLLI ZOOTECNIA DEI SERVIZI SANITARI E CONTROLLI OGGETTIVI	65
46	FLUSSO DI PAGAMENTO PREMI 160-161-162-163-164	67
47	PRODUZIONE DI CANAPA.....	73
48	INADEMPIENZE INTENZIONALI	73
49	DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (DAR)	74
50	CONDIZIONALITÀ.....	77

1 Disposizioni di riferimento

Le disposizioni di riferimento sono quelle comunitarie e nazionali richiamate nei manuali di presentazione della domanda unica. Di seguito sono riportate alcune delle principali determinazioni Arpea:

Normativa di riferimento	Data di approvazione	Titolo del documento
Circolare ACIU.2009.330	03/03/2009	Circolare sui pascoli magri di Agea Coordinamento "Superfici dichiarate a pascolo magro rilevate a bosco. Criteri di ammissibilità all'utilizzazione dei titoli ordinari."
Determinazione Arpea 54	02/05/2011	Approvazione della "Procedura applicativa relativa al sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte art. 68. REG. (CE) 73/2009 e art. 6 D.M. 29 Luglio 2009 e s.m.i."
Determinazione Arpea 130	27/09/2011	Manuale procedurale campagna 2010 relativo alle domande di modifica ai sensi degli artt. 75 par.2 - 82 del regolamento (ce) 1122/2009"
Determinazione Arpea 36	27/02/2013	Approvazione della Procedura "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 - MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2013"
Determinazione Arpea 109	01/08/2013	Procedura " REGIME di Pagamento Unico REG. CE 73/2009 - Modalità e condizioni di accesso alla riserva nazionale- Manuale procedurale Campagna 2013" e allegati.
Circolare ACIU.2013.979	11/10/2013	Divieto del pascolamento terzi ai fini del pagamento dei titoli di cui alla circolare di presentazione della domanda unica 2014 "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 - MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2014"
Circolare AGEA n. ACIU.2014.135	11/03/2014	Sospensione della Circolare AGEA n. ACIU.2013.979 del 11/10/2013 in attesa del giudizio nel merito del TAR del Lazio per ordinanza del consiglio di stato che accoglie ricorso cautelare
Determinazione Arpea 54	18/03/2014	Approvazione della Procedura "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 - MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2014
Circolare AGEA n. ACIU.2014.161	24/03/2014	Riforma della politica agricola comune. Base di calcolo per gli aiuti , le riduzioni e le esclusioni per aiuti zootecnici di cui all'art. 68 del reg. (CE) 73/2009, attuato dal DM del 29 luglio 2009 e per i titoli speciali di cui all'art. 44 del Reg. (CE) 73/2009.
Circolare AGEA n. ACIU.2014.248	29/04/2014	Modifiche al dm 29 luglio 2009 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 per la campagna 2014 - Modificazioni ed integrazioni della circolare Agea prot. aciu 2010.203 del 17 marzo 2010
Circolare AGEA n. ACIU.2014.445	01/07/2014	Integrazione alla circolare AGEA n. ACIU.2014.445 del 29 aprile 2014 in materia di art. 68 del reg. (CE) 73/2009 - Misura del miglioramento della qualità delle patate
Circolare AGEA n. ACIU.2014.716	03/11/2014	art. 68 del reg. (CE) 73/2009 - Misura del miglioramento della qualità delle patate - Integrazione alla circolare AGEA n. ACIU.2014.248 del 29 aprile 2014
Circolare AGEA n. ACIU.2015.62	03/02/2015	ripristina l'efficacia della Circolare AGEA n. ACIU.2013.979 del 11/10/2013 in seguito alla

SP/SD

		sentenza del Tar Lazio n. 00802/2015
DM 1922, art 9 comma 7	20/03/2015	Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della pac 2014-2020
Circolare AGEA N. ACTU.2015.149	25/03/2015	OGGETTO: ART. 68 DEL REG. (CE) N. 73/2009 - MISURA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE PATATE - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. ACTU.2014.248 DEL 29 APRILE 2014 ED ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. ACTU.2014.716 DEL 3 NOVEMBRE 2014
DM 2298	01/04/2015	Modifiche al dm 29 luglio 2009 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009
Determinazione N° 96 - 2015	28/05/2015	DM n.1922 del 20/03/2015. Istruzioni e criteri relativi alle regole da applicarsi alle istruttorie amministrative informatiche in tema di controlli sulle erogazioni di contributi in agricoltura. Applicabilità su "operazione Bonifica"; Pascolamento terzi
DM 43494	30/05/2014	Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione patata rossa di Colfiorito per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.
Nota del Mipaf prot. n. 2954	08/05/2015	Chiarimenti su alcune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti: asserisce che l'uso e consuetudine locale riconosciuto dalla Regione Piemonte (guardiana) è una pratica diversa dal "pascolamento conto terzi" oggetto della sentenza del tar 00802/2015
Procedura interna ARPEA protocollo n. 6775	12/06/2015	Procedura guardiana 2014
Procedura interna Arpea prot. n. 11480	25/09/2015	Procedura guardiana 2014

2 Introduzione

Viene di seguito definito l'iter per la correzione delle anomalie delle domande presentate attraverso il SIAP.

Il SIAP è parte integrante del **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo). Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio infatti ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.

Le anomalie derivano da:

1. incoerenze tra i dati dichiarativi presenti nella Domanda Unica e le banche dati certificate (sia a livello nazionale che regionale):
 - **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

SP/SC

- **BDN** : La Banca Dati Nazionale (BDN) degli allevamenti bovini è gestita dal Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise tramite applicativo web
- **ANAGRAFE TRIBUTARIA**
- **SISTER** : banca dati del catasto
- **CCIAA**: fonte Infocamere

2. mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale da parte dei beneficiari nella compilazione della DU.

I controlli sono stati eseguiti sia in fase di presentazione della domanda sia in fase di istruttoria. Le risultanze dei controlli possono generare:

- 1) Anomalie bloccanti in fase di presentazione della domanda
- 2) Segnalazioni (semplici Warning) in fase di presentazione della domanda
- 3) Anomalie bloccanti in fase di istruttoria
- 4) Segnalazioni (semplici Warning) in fase di istruttoria.
- 5) Anomalie bloccanti in fase di lista
- 6) Segnalazioni (semplici Warning) in fase di lista.

Questo manuale ha la finalità di descrivere le anomalie generate durante il processo di istruttoria e le rispettive correttive.

Tutte le domande protocollate, per le quali risulteranno presenti anomalie bloccanti, se correggibili, dovranno essere assegnate in correzione ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) qualora il produttore abbia conferito mandato al CAA. Nel caso il beneficiario abbia trasferito il mandato ad un CAA diverso da quello con il quale ha presentato la DU, la risoluzione delle anomalie sarà di competenza del nuovo CAA, avendo egli solo accesso al fascicolo del produttore.

Talune anomalie sono correggibili solo dall'OPR tramite una fase di istruttoria. L'OPR si avvale di un Back Office per poter risolvere le anomalie territoriali.

3 Alcune definizioni utili

- **Superficie determinata**: la superficie accertata dopo gli esiti dei controlli amministrativi ed oggettivi;
- **Superficie ammissibile**: la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;
- **Penalità**: importo dell'aiuto penalizzato in seguito al rilevazione di uno scostamento tra la superficie/UBA dichiarati in DU e quanto riscontrato in fase di controllo, secondo quanto indicato negli artt. 57 e 58 del Reg (CE) 1122/09.

4 Abbreviazioni

DU	Domanda Unica
RPU	Regime di Pagamento unico . Si riferisce al pagamento concesso all'agricoltore in relazione ai titoli ordinari e speciali.
GC	Gruppo di Coltura

SP/SC

5 Fascicolo aziendale

Il beneficiario che presenta una domanda unica deve validare il fascicolo aziendale ove sono raccolte tutte le informazioni dell'azienda agricola ivi compreso il piano di utilizzazione della campagna in corso, conformemente alle disposizioni vigenti. I dati informatici del fascicolo validato vengono inoltrati a SIAN aggiornandolo.

Agea Coordinamento segnala se esiste un disallineamento tra SIAP e SIAN dovuto a problemi di natura informatica attraverso delle anomalie OC:

Codice	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento correggibile
C80-1	WS - FASCICOLO NON PRESENTE PER IL SOGGETTO COMUNICATO	Segnalazione	OC	no	Istruttoria Arpea
C81-1	WS - Soggetto Comunicato Appartenente ad Altro OP	Blocca il pagamento della domanda	OC	si	Istruttoria Arpea
C82-1	WS - PARTICELLA NON DICHIARATA NELLA CONSISTENZA TERRITORIALE	Segnalazione	OC	no	Istruttoria Arpea

6 Controlli amministrativi

In relazione alle anomalie amministrative riscontrate nell'istanza, i controlli amministrativi possono essere suddivisi in **CONTROLLI AMMINISTRATIVI ORGANISMO DI COORDINAMENTO (OC)** e **CONTROLLI AMMINISTRATIVI ORGANISMO PAGATORE (OP)**.

Sono previsti i seguenti controlli:

- sui titoli all'aiuto dichiarati e sulle particelle agricole riportate in domanda, al fine di evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta nella stessa campagna a produttori diversi o per regimi di aiuto non compatibili;
- relativi ai titoli all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accettarne l'ammissibilità all'aiuto;
- sulle particelle agricole dichiarate nella domanda unica, al fine di accertarne l'esistenza e la congruenza rispetto ai dati presenti al catasto;
- sui titoli all'aiuto e la superficie determinata, allo scopo di accertare che ai titoli corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 34 del Reg CE 73/2009;
- sui capi bovini e ovicaprini ammissibili a premio tramite la banca dati dei bovini, al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta nell'ambito di una campagna;

SP/SC

- al fine di rispettare in alcuni regimi di pagamento (es: avvicendamento) l'adempimento degli agricoltori in base alle richieste normative.

Le anomalie presenti sulla domanda di aiuto sono definite:

- correggibili su RPU quando il CAA attiva una procedura sul SIAP spegnendo l'anomalia (es: inserimento di un documento giustificativo)
- non correggibili quando la normativa non prevede la possibilità di correzione dei dati
- correggibili dal Back Office (BO); il CAA effettua una segnalazione su un sistema di liste e il BO di conseguenza lavora le particelle.

Per quanto riguarda le anomalie di carattere zootecnico si precisa che il beneficiario può variare il dato in BDN se autorizzato dal SSN. Di conseguenza la correzione di un dato in BDN può determinare lo spegnimento dell'anomalia in DU.

Nelle tabelle riportate per ogni paragrafo e specifiche per anomalia viene indicato lo stato dell'anomalia.

Per specifiche e puntuali esigenze istruttorie, l'Organismo pagatore può disporre il blocco puntuale di pratiche utilizzando la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento o correggibile
A01	1	Azienda sospesa su disposizioni Opr	Blocco della domanda	OP	SI	No

7 Conferma della sezione territoriale

Al fine di garantire l'integralità dei pagamenti ai sensi dell'art. 29 del Reg (CE) 73 e che i premi medesimi siano coerenti con la situazione territoriale, è stato introdotto il sistema della conferma della sezione territoriale per tutti i premi che si basano sull'ammissibilità delle superfici. Al fine dell'erogazione del pagamento del saldo, il CAA deve confermare informaticamente su applicativo RPU la sezione territoriale dove accetta il dato della superficie ammissibile e delle eventuali anomalie accese sulle particelle.

Al momento della conferma della sezione territoriale da effettuarsi informaticamente sull'applicativo RPU il CAA, al fine di prendere coscienza della situazione dei pagamenti e per avere certezza del pagamento dei titoli che corrispondono al suo portafoglio, ha:

- L'obbligo dell'importazione del portafoglio titoli nel giorno della conferma attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione;
- L'obbligo dell'esecuzione del calcolo del premio puntuale da on-line il giorno della conferma del territoriale con apposita funzionalità messa a disposizione.

8 Interventi

SP/SC

La conferma territoriale inficia gli interventi nei quali la superficie della particella viene considerata ai fini del pagamento.

Gli interventi vengono riassunti nel paragrafo "compensazioni e calcolo del premio" nella colonna "codici regimi di intervento".

9 Compensazioni e calcolo del premio

Per gli interventi a superficie la fase che segue il calcolo della superficie determinata per ciascun regime di intervento, è quella che prevede l'aggregazione degli interventi per gruppi di coltura secondo quanto stabilito dall'art. 56 del 1122/2009. Pertanto vengono definiti i seguenti gruppi di coltura, al cui fianco vengono descritte le regole di compensazione tra i diversi Regimi di intervento che appartengono a ciascun gruppo di coltura.

Tabella 1 - Regole di compensazione nell'ambito di ciascun regime di intervento

Regime di aiuti	codice regime di intervento	descrizione regime di intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AIUTI TIT. III REG. 73/09	026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Compensazione tra tutte le particelle interessate dal regime di intervento, la cui destinazione del suolo è ammissibile, ad eccezione:
			- delle particelle rilevate a pascolo permanente magro (ad esclusione dell'alpeggio) per i quali non è previsto alcun tipo di compensazione (passa al massimo il dichiarato);
			- Delle particelle richieste ai sensi dell'art. 34, lett. b) per i quali non è previsto alcun tipo di compensazione (passa al massimo il dichiarato).
SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE 73/2009 - DM 29 LUGLIO 2009	181	FORAGGERE (UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL CARICO DI UBA)	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	171	TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	172	TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' -VAR. NOSTRANO DEL BRENTA	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	173	TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' - VAR. KENTUCKY	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	174	ZUCCHERO	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	175	DANAEE RACEMOSA	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	176	AVVICENDAMENTO BIENNALE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	180	PATATE DA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	182	PATATE FRESCHE DOP/IGP	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura

10 Interventi in art. 68 zootecnia bovina e ovicaprina

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi all'art. 68 Zootecnia sia bovina che ovicaprina.

SR/SC

Codice intervento bovini	VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI PRIMIPARE DELLE RAZZE DA CARNE ISCRITTE AI LLGG ED AI REGISTRI ANAGRAFICI	VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI PLURIPARE DELLE RAZZE DA CARNE ISCRITTE AI LLGG ED AI REGISTRI ANAGRAFICI	VITELLO NATO DA VACCHE NUTRICI A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE NEI REGISTRI ANAGRAFICI	CAPI BOVINI MACELLATI, ALLEVATI IN CONFORMITÀ AD UN DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA APPROVATO DAL MIPAAF (ART. 3, COMMA 3, LETTERA A)	CAPI BOVINI MACELLATI, CERTIFICATI E REG. CE 510/06 IN CONFORMITÀ A SISTEMI DI QUALITÀ (ART. : COMMA : LETTERA B)
	160	161	162	163	164

Codice intervento ovicapri	Acquisto di montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico	Detenzione di montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico	Macellazione di capi ovicapri certificati ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti	Allevamento di capi ovicapri nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera
	165	166	167	168

11 Esito per gruppo coltura

Il Reg. CE 1122/09 art.58 prevede che il pagamento degli aiuti basati sulla superficie sia subordinato all'esito del GC, secondo i principi esposti in tabella:

Si riportano gli effetti per i GC superficiali:

ESITO per GC	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0-3)% e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
In tolleranza	(0-3)% e > 2ha (3-20)%	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	>20%	Esclusione del pagamento del GC
	>50%	L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la determinata. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art 5 ter del Reg CE) 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno

SP/SC

		dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.
--	--	---

12 Esito per gruppo coltura

Si riportano gli effetti a seguito di riscontro di capi irregolari (art. 68 zootecnia)

ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	<10% e <=3 capi	Importo relativo ai capi determinati
In tolleranza	<10% > 3 capi	Importo da decurtare di una percentuale conformemente alla Circolare Agea n. ACIU.2011.477 del 16/06/2011
Fuori tolleranza	(10-20)%	Importo da decurtare di una percentuale doppia conformemente alla Circolare Agea n. ACIU.2011.477 del 16/06/2011
	>20%	Esclusione del pagamento del GC
	>50%	Se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 del reg. CE 1122/09. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art 5 ter del Reg (CE) 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.

13 Particella catastale e parcella aziendale: controlli oggettivi

La particella catastale è una porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).

La parcella agricola è una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore;

SR/SC

L'**isola aziendale** è l'insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campione; le particelle catastali condivise tra più aziende campione formano sempre delle isole aziendali autonome.

Attualmente la Domanda Unica viene presentata utilizzando la particella catastale come unità ai fini della dichiarazione di consistenza e della richiesta a premio.

Nelle domande NON estratte a campione il calcolo del premio viene effettuato per particella catastale.

Per le aziende estratte a campione i controlli oggettivi per i quali Agea è delegata, sono effettuati a livello di isola aziendale. Ciò significa che, individuata l'isola, la superficie ammissibile delle particelle facenti parte della stessa, è data dalla superficie ammissibile dell'isola diviso il numero delle particelle. Questa superficie ammissibile così determinata tiene già conto delle compensazioni possibili (vedi paragrafo "Compensazioni e calcolo del premio").

Le anomalie amministrative dei controlli oggettivi, generate da Arpea a valle dei controlli effettuati da Agea, impattano non sulla superficie ammissibile gis della particella, bensì sulla superficie riproporzionata all'interno dell'isola di cui le particelle stesse fanno parte.

Es: All'interno del GC 600, intervento 026, in sede di Controlli Oggettivi

Dichiarato	Eleggibile a gis (ha) utilizzato da Agea per il calcolo dell'isola	Ammissibile riportato in RPU (ha) e scaricato dagli esiti dei controlli oggettivi	Ammissibile riproporzionato (ha)	Anomalia bloccante
10 ha tabacco	7	5	8.82	
5 ha risone	3	5	4.41	
2 ha PRATO	5	5	1.77	P30
Tot 17 ha	Tot 15	Tot 15	Tot 15	

Se l'anomalia bloccante è presente sull'ultima particella, la superficie bloccata sarà pari a 1.77 ha. La superficie pagabile per GC è :

$$\text{esito GC} = (\text{dichiarato} - \text{accertato}) * 100 / \text{accertato} = [17 - (15 - 1.77)] * 100 / 15 - 1.77 = 29 \%$$

= non pagabile

I dati del controllo trasmessi da AGEA sono sottoposti, durante il calcolo del premio eseguito da Arpea, a una rielaborazione, per la qual cosa possono essere presenti delle discordanze tra quanto riportato nel verbale e lo scostamento effettivo rilevabile dall'applicativo.

SP/SC

Qualora nell'ambito di un controllo in campo una parcella non sia raggiungibile viene segnalata con anomalia F, fondo non accessibile.

14 Allegati

Allegato 1: Griglia anomalie DU 2013 e seguenti

15 Ricevibilità delle domande

15.1 Termini di presentazione delle istanze

La verifica della correttezza dei termini di deposito dell'istanza segue le regole dettate dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

I giorni lavorativi da prendere in considerazione sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati (articolo 2, comma 2).

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo (articolo 3, comma 1).

Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo (articolo 3, comma 4).

Per ciascun giorno lavorativo di ritardo è prevista l'applicazione di una riduzione pari all'1% del premio cui avrebbe avuto diritto il produttore.

15.2 Domanda iniziale

Ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1122/2009 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine di tolleranza previsto, sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale di cui al punto 3) pervenute successivamente alla comunicazione da parte di OPR all'agricoltore di eventuali irregolarità della domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Su ciascuna domanda che soddisfa questo controllo è impostata la seguente anomalia.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Intervento bloccato	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento correggibile
F05	1	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI	Segnalazione: decurtazione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (fino a 25 gg di calendario)	Tutti	OP	SI	Non correggibile

SP/SC

		PRESENTAZIONE					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

15.3 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 75 o 82 del Reg. (CE) 1122/09: atto amministrativo in attesa di validazione da parte dell'OP

Le domande di modifica ai sensi degli art. 75 e 82 del Reg. (CE) n. 1122/2009 devono essere compilate ed inserite su RPU e inviate con la documentazione giustificativa all'OPR che le valida. OPR valuta l'accoglimento delle istanze in questione, pertanto per tutte le domande art. 75 e 82 in attesa di validazione è impostata la seguente segnalazione:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (Op): OC	Applicabilità				Pendibilità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	
COM1	1	PRESENZA DI COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO (ART.82 E ART. 75) NON ANCORA VALIDATA DA OPR	Blocco della domanda di modifica artt. 75 e 82 reg. (CE) 1122/09 e tutte le domande ad essa collegata fino alla validazione di OPR	OP	Tutti	Tutti	Tutti		NO

Sia la domanda art. 75 che la domanda art. 82 sono semplici surrogazioni al pagamento. Non devono essere considerate multiple le domande presentate ex artt. 75 e 82 in presenza di altre richieste di aiuto già presentate dagli stessi richiedenti.

Modalità di risoluzione:

Terminata l'istruttoria, l'OPR sbloccherà l'anomalia e provvederà a surrogare il pagamento.

16 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero: art. 68

Il produttore che richieda la corresponsione del sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero art. 68 è tenuto a:

- attenersi alle ordinarie pratiche agronomiche
- utilizzare sementi certificate confettate
- utilizzare un quantitativo di semente non inferiore a 120.000 unità di seme confettato/ha.

SP/SC

Occorre pertanto conservare in fascicolo ed allegare alla domanda unica le fatture che attestano la quantità minima, per ettaro, di sementi certificate e copia dei cartellini varietali.

Per i beneficiari che non rispettano la quantità minima di semente certificato, l'aiuto è adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente che risulta ammissibile.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Intervento bloccato	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento correggibile
ZUCO1	1	Pratica con penalizzazione importi premio zucchero per verifica utilizzo semente certificata	Segnalazione: riduzione dell'importo in base al mancato rispetto del quantitativo minimo di semente confettata accertata	174	OP	SI	Non correggibile

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata l'importo del sostegno specifico è calcolato in base alle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 2 e 58 del Reg (CE) 1122/2009.

17 MISURA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE PATATE

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di patate associati ad organizzazioni di produttori riconosciute (OP) ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 2005 n.102, che per il 2014, consegnano il prodotto a strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di fornitura sottoscritto tra le citate OP e le imprese di trasformazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

le produzioni sono tracciate e inserite in contratti di coltivazione (tra produttore e OP) predisposti dalle OP e depositati dalle stesse entro il 30 aprile 2014 sulla base dei contratti di fornitura (tra OP e industria di trasformazione) coerenti col Contratto quadro nazionale sottoscritto, ai sensi del D. Lgs 102/2005, dalle Organizzazioni comuni riconosciute con le Associazioni di categoria delle industrie di trasformazione.

Le OP e le industrie di trasformazione, che hanno dato mandato alle rispettive rappresentanze, devono essere individuate specificatamente nel contratto quadro;

Per la coltivazione è utilizzata semente certificata nella misura minima di:

- 20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e 65 mm;
- 18 q/ha per tubero- seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e 50 mm;
- 12 q/ha per tubero - seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e 35 mm.

SP/SC

Per i calibri compresi tra due diverse classi, si applica il quantitativo minimo della classe di calibro inferiore;

Le consegne sono effettuate, sulla base di contratti di fornitura che rispettano le condizioni stabilite nell'accordo nazionale di cui alla lettera a), dal 15 maggio 2014 al 31 marzo dell'anno successivo

I pagamenti sono concessi sulla base delle superfici impegnate nei contratti di coltivazione, con rese minime conformi all'allegato 1 del decreto 2365 del 07/03/2014 che per Piemonte e Lombardia (regioni interessate dalle domande presentate dei beneficiari richiedenti il premio), ai soggetti che abbiano superato i controlli del SIGC.

RESA MINIMA PER HA E PER REGIONE	
REGIONI	Ton/ha
Piemonte	40
Lombardia	40

E' ammessa una tolleranza massima del 30% per il rispetto delle rese di cui al citato allegato n.1 con riduzione proporzionale ai fini del pagamento di cui al successivo comma 3: per le superfici con rese inferiori al 70% dei valori indicati nell'allegato 1 non è erogato alcun aiuto.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli
F54-3		VERIFICA RESA COMPRESA TRA 28T/ha e 40 t/ha (DM 2365 del 7 marzo 2014)	1 produce riproporzionamento della superficie se la resa aziendale è compresa fra quella minima di riferimento, ed il 70% di quest'ultima; 2 esclude dal premio se la resa aziendale è inferiore al 70% della resa minima di riferimento.	Art. 68	180

18 Titolarità della conduzione

Ai fini della DU la particella oggetto di aiuto deve avere un titolo di conduzione valido alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda (controllo effettuato in fase di presentazione della domanda unica). Se il medesimo titolo non risulta essere valido per i motivi indicati nella tabella successiva, a sistema vengono valorizzate le seguenti anomalie:

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP): (OC)	Applicabilità				Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Correggibile	
P11	1	Particella priva di titolo di conduzione a seguito di segnalazione (accesso agli atti)	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	2	PARTICELLA BLOCCATA A SEGUITO DI ISTRUTTORIA OPR O A SEGUITO DI INDICAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	3	Particella bloccata a seguito di controlli Opr sui fascicoli	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	4	Blocco della particella su disposizione dell'Opr, solo su intervento 026	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	5	Utilizzata per bypassare la mancanza di USFH e quindi far fare rinuncia ai CAA (Configurata solo su 2010 e 2011)	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI

SP/SC

P11	6	Particella sospesa per operazione bonifica ex. art.51 e 58	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	7	Particella sospesa per operazione bonifica ex. Art.53 e 60	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	8	Particella sospesa per segnalazione - V.D.C. ex. art.51 e 58	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	9	Particella sospesa per segnalazione - V.D.C. ex. art.53 e 60	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI

Modalità di risoluzione P11

Tramite istruttoria OPR, quando possibile, che accerterà la conduzione del beneficiario.

19 Estratti a campione

I beneficiari che sono stato estratti a campione presentano l'indicatore inserito in tabella a seconda del tipo di campione di cui fanno parte.

Codice	Descrizione	Descrizione della sanzione
EC-AZ	ESTRATTA A CAMPIONE AMMISSIBILITA' ZOOTECNIA	Segnalazione
EC-AS	ESTRATTA A CAMPIONE AMMISSIBILITA' SUPERFICI	Segnalazione
EC-SV	ESTRATTA A CAMPIONE dai SERVIZI VETERINARI	Segnalazione

SP/SG

EC-ALC	Estratta a campione per ammissibilità latte per casuale	segnalazione
EC-ALR	Estratta a campione per ammissibilità latte per rischio	segnalazione
EC-ASC	Estratta a campione per assicurazioni - casuale	segnalazione
EC-ASR	Estratta a campione per assicurazioni - rischio	segnalazione
EC-RN	Estratta a campione DAR	segnalazione
EC-CZ1	Dal 2014	estratta a campione - condizionalità zootecnia 1
EC-CZ2	Dal 2014	estratta a campione - condizionalità zootecnia 2
EC-CS1	Dal 2014	estratta a campione - condizionalità superfici 1
EC-CS2	Dal 2014	estratta a campione - condizionalità superfici 2

20 Matrice prodotto-intervento e fascicolo

Il Coordinamento comunica, successivamente all'invio della domande uniche, se tali domande non sono targate con l'Organismo Pagatore corretto. Segnala inoltre eventuali discrepanze di incompatibilità tra il prodotto e l'intervento richiesto:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità			Correggibile	Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli		
C81	01	WS - SOGGETTO COMUNICATO APPARTENENTE AD ALTRO OP	Blocca la domanda	OC	TUTTI	TUTTI	TUTTI	NO	NO
C82	01	WS - PARTICELLA NON DICHIARATA NELLA CONSISTENZA TERRITORIALE	Segnalazione	OC	TUTTI	TUTTI	TUTTI	NO	NO

SP/SC

C83	01	WS - ASSOCIAZIONE PRODOTTO-INTERVENTO NON PRESENTE NELLA MATRICE	Segnalazione	OC	TUTTI	TUTTI	TUTTI	NO	NO
-----	----	--	--------------	----	-------	-------	-------	----	----

SP/SC

21 Anomalie territoriali correggibili dal CAA

Il riquadro in basso riporta le tipologie di anomalie territoriali, correggibili dal CAA sul SIAP, che derivano da incongruenze riscontrate tra il dato di superficie dichiarato dal beneficiario in DU e la superficie grafica validata da OPR (in assenza della grafica viene presa in considerazione la superficie catastale).

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Modalità di correzione	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
P55	2	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE - superficie dichiarata > superficie grafica e, in mancanza della stessa, > superficie catastale.	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il produttore deve rinunciare alla particella sottoscrivendo il documento di rinuncia oppure, se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore. Le correzioni devono essere effettuate sia in domanda che in fascicolo.	CAA	- autocertificazione per la rinuncia parziale o totale della superficie; - dichiarazione di errore dato catastale	OP
C55	2	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il produttore deve rinunciare alla particella sottoscrivendo il documento di rinuncia oppure, se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore. Le correzioni devono essere effettuate sia in domanda che in fascicolo.	CAA	- autocertificazione per la rinuncia parziale o totale della superficie; - dichiarazione di errore dato catastale	OC

Sono inoltre generate le anomalie C55-1 e P55-1, "PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA SUPERO" (CAMPIONE E NON), consistenti in semplici segnalazioni.

22 Anomalie territoriali correggibili dal BO

Il riquadro in basso riporta le tipologie di anomalie territoriali correggibili dal BO, che derivano:

- da incongruenze riscontrate tra il dato di superficie dichiarato dal beneficiario in DU e i dati vettoriali del GIS (superi)
- dall'assenza in archivio GIS dei fogli di mappa e delle poligonazioni/lavorazioni relative alle particelle richieste in domanda.

Si precisa che le anomalie riportate in tabella sono definite "non correggibili" in quanto la correttiva viene effettuata sull'applicativo GIS e non sul SIAP.

Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
P30 1	PARTICELLA SENZA RISCANTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS)	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il CAA deve fare segnalazione al BO sul GIS (dall'applicativo ANAGRAFE) allegando estratto di mappa in formato .tif o .pdf. Se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore.	CAA / BO	- estratto di mappa in formato tif o pdf	OP
P30 5	PARTICELLA SENZA RISCANTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS) CON CXF	Blocca la particella	Tutti	SI	NO	Il BO, disponendo già del CXF, procede autonomamente alla correttiva. Se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore.	BO		OP
P30 6	PARTICELLA priva di sezione territoriale	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il CAA deve protocollare in ANAGRAFE dichiarazione di errore di dato catastale e modificare la chiave catastale inserendo o modificando il dato relativo alla sezione catastale. Successivamente deve sincronizzare RPU con il fascicolo.	CAA	Dichiarazione d'errore dato catastale	OP
P25 4	ASSENZA USO DEL SUOLO/ESITI DI LAVORAZIONI- LAVORAZIONI IN CORSO	Blocca la particella	Tutti	SI	NO	Il BO procede autonomamente alla correttiva, immettendo nel GIS il dato relativo all'uso del suolo.	BO		OP

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
P25	5	SUPERFICIE GRAFICA DISCORDANTE DALLA SUPERFICIE DEL CATASTO CENSUARIO PER ALMENO 1000 MQ. OLTRE IL 10% O, IN OGNI CASO, SUPERIORE AD 1 HA .	Segnalazione	Tutti	NO	NO	Tale segnalazione evidenzia che, a seguito della lavorazione GIS, risulta una differenza superiore al 10% in più o in meno (per almeno 1000 mq) tra la superficie catastale e la superficie grafica della particella oppure una differenza di entità superiore ad 1 ha tra i due valori.	OP		OP
P36	1	PARTICELLA NELL' AMBITO DI PIU' DOMANDE CON SUPERFICIE RICHIESTA > SUPERFICIE ELEGGIBILE (TUTTI CONDIVISORI SONO COMPETENZA DI ARPEA)	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Se uno o più produttori hanno dichiarato una superficie eccedente quella realmente condotta, effettuano rinuncia alla particella o a parte di essa mediante inserimento di un documento di rinuncia. Se invece è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, il produttore deve sottoscrivere la dichiarazione di errore e modificare i dati in ANAGRAFE. Se invece si ritiene che il BO non abbia attribuito correttamente l'uso del suolo, il CAA effettua una segnalazione sul GIS attraverso l'applicativo ANAGRAFE richiedendo una rivisitazione della lavorazione: l'eventuale intervento migliorativo del BO può infatti far aumentare l'eleggibilità e di conseguenza elidere il supero.	CAA / BO	- documento di rinuncia della particella o parte di essa; - dichiarazione di errore;	OP
P36	2	PARTICELLA NELL' AMBITO DI UNA SOLA DOMANDA CON SUPERFICIE RICHIESTA > SUPERFICIE ELEGGIBILE	Si paga la superficie richiesta riproporzionata in base alla superficie AMMISSIBILE disponibile.	Tutti	SI	SI	Se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, il produttore deve sottoscrivere la dichiarazione di errore e modificare i dati in ANAGRAFE. Se invece si ritiene che il BO non abbia attribuito correttamente l'uso del suolo, il CAA effettua una segnalazione sul GIS	CAA / BO		OP

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
C36	1	PARTICELLA, NELL' AMBITO DI PIU' DOMANDE CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE RILEVATA COME AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICHIARATI (ALMENO UN CONDIVISORE E' DI COMPETENZA DI ALTRO OP)	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	<p>attraverso l'applicativo ANAGRAFE richiedendo una rivisitazione della lavorazione.</p> <p>Se uno o più produttori hanno dichiarato una superficie eccedente quella realmente condotta, effettuano rinuncia alla particella o a parte di essa mediante inserimento di un documento di rinuncia ed effettuando contestualmente rinuncia di conduzione da fascicolo: successivamente ARPEA invia a SIAN la rinuncia e la nuova validazione correttiva, al fine di consentire il ricalcolo della domanda da parte del Coordinamento.</p> <p>Se invece è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, il produttore deve sottoscrivere la dichiarazione di errore e modificare i dati in ANAGRAFE.</p> <p>Se invece si ritiene che il BO non abbia attribuito correttamente l'uso del suolo, il CAA effettua una segnalazione sul GIS attraverso l'applicativo ANAGRAFE richiedendo una rivisitazione della lavorazione: l'eventuale intervento migliorativo del BO può infatti far aumentare l'eleggibilità e di conseguenza elidere il supero.</p>	CAA / BO	- documento di rinuncia della particella o parte di essa; - dichiarazione di errore;	OC
I		PARTICELLA SENZA RISCONTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS) - CAMPIONE	Blocca la particella. Superficie accertata=0	Tutti	SI	NO				OC



Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
F		FONDO INACCESSIBILE	Blocca la particella. Superficie accertata=0	Tutti	SI	NO				

SP/SDU

23 Supero sulla superficie accertata per le aziende estratte a campione

Anche per le particelle di domande selezionate a campione è prevista l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare che non vi sia sovrapposizione tra superfici accertate a seguito dei controlli in loco, a parità di:

- codice ISTAT comune
- sezione
- foglio
- particella
- subalterno
- codice prodotto

Si effettua un confronto, all'interno dell'isola, per ciascun utilizzo, tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie accertata.

Per l'anomalia in esame è prevista l'impostazione dei seguenti valori:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Competenza	
I23	1	PARTICELLA CON SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE DICHIARATA CORRISPONDENTE ALLA SUPERFICIE ACCERTATA (CONDIVISIONE INTRA- O INTERAZIENDALE) -isola	segnalazione	tutto	tutti			NO
I23	3	PARTICELLA CON SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE DICHIARATA MAGGIORE DELLA SUPERFICIE ACCERTATA , TRA PIU' DOMANDE (SUPERO ESTERNO) -isola	blocca la particella	tutto	tutti			NO

24 Supero all'interno di una stessa domanda

La superficie dichiarata in ciascuna particella deve essere sottoposta ad un controllo, finalizzato a verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.

Nella determinazione dell'indicatore non vengono prese in considerazione particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici per le quali sono indicati correttamente tutti i riferimenti catastali, compreso il subalterno nel caso di superfici ricadenti nei comuni riferiti al catasto austroungarico.

A parità di:

- numero domanda,
- codice istat comune,
- sezione,
- foglio,
- particella
- subalterno

si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie grafica validata.

Nel caso di particella non riscontrata al catasto non viene effettuato tale controllo.

Sono esclusi dal controllo i casi particolari: Riordino Fondiario, Stato estero e Fogli riservati, Usi civici e Demanio con foglio e/o particella non impostati.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP, OC)	Applicabilità				Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
P54	2	PARTICELLA IN "SUPERO" NELLA STESSA DOMANDA	SEGNALAZIONE	OP	TUTTI	TUTTI	TUTTI		No	NO

25 Articolo 73 del Reg (CE) 1122/2009 - Eccezioni all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

Ai sensi dell'art.73 del Reg (CE) 1122/2009, le riduzioni ed esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto.

A valle dell'istruttoria effettuata dal funzionario Arpea dalla quale emerge la possibilità di applicazione dell'art.73 del Reg (CE) 1122/2009, viene accesa la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP, OG)	Applicabilità				Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
P73	1	ART.73 DEL REG. 1122/2009	ESCLUDE LE PARTICELLE DALL'ABBINATO A PREMIO DELLA DOMANDA UNICA NON CRENADO SCOSTAMENTO	OP	TUTTI	TUTTI	TUTTI	TUTTI	NO	NO

26 Certificazione Antimafia: verifiche

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 che modifica il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 dal 13 febbraio 2013 sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che devono acquisire la documentazione antimafia prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 (tra cui contributi e finanziamenti) il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro

I soggetti sottoposti a verifica antimafia sono quelli previsti all'art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (comma sostituito dall'art.3 comma 1 del D.Lgs.15 novembre 2012, 218)

Arpea fornisce ai Centri di Assistenza agricola (CAA):

- l'elenco aziende che necessitano di certificazione antimafia
- l'informazione che l'informativa è in scadenza.

I CAA inviano l'autodichiarazione ad Arpea che effettua la richiesta antimafia alla Prefettura competente per territorio.

Per l'accensione delle anomalie antimafia in fase di lista è utilizzato l'importo ipotetico inviato a Sigop in fase di lista.

A livello informatico i controlli sono i seguenti:

SP/SC

codice	descrizione	Funzionamento	Bloccante in Lista
F01-1	Certificato prefettizio antimafia assente	Si accende se non è presente per il cuaa in analisi alcun processo sul registro antimafia, quindi non c'è un iter corrispondente agli stati: - "Richiesto" - "Certificato" - "Esito negativo" Se c'è già qualcosa su registro antimafia, ma non è in uno stato ammissibile per la lista si accende un controllo tra quelli che seguono "N.B. Se l'autodichiarazione si trova nello stato "in lavorazione", oppure nello stato "non valida", allora il controllo si accende.	S
F01-3	Certificato prefettizio antimafia scaduto.	Si accende se è presente un iter corrispondente a "Certificato" e, la data di scadenza risulta essere passata. Si evidenzia che nella giornata di scadenza il certificato risulta essere ancora valido.	S
F01-4	Certificato antimafia con esito negativo.	Si accende se è presente un iter corrispondente a: "N=esito negativo"	S

27 Ammissibilità dei titoli

27.1 Titoli ordinari: Pascoli magri

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato II del Reg. (CE) 1200/2009 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

2.03 Prati permanenti

Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda. Le superfici possono essere utilizzate per pascolare e falciare per l'insilamento o la fienagione o essere utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

2.03.01 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

2.03.02 Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

Secondo quanto previsto dal documento della Commissione europea "AGRI/60363" al capitolo 3, in conformità dell'articolo 8 paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 (ora sostituito dall'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento n. 1122/2009), le superfici (foraggere) arborate all'interno di

SP/SC

una parcella agricola con una densità superiore a 50 piante/ha devono essere considerate inammissibili come regola generale. Eventuali deroghe devono essere definite in anticipo dagli Stati membri.

Deroghe:

Per le seguenti categorie, facendo riferimento al documento della Commissione europea "AGRI/60363", ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte) alle sole superfici ex F/2 ora 2.03.02 con numero di piante superiori a 50 nelle seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni - permanente
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni - permanente

Ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L'art. 34, paragrafo 2 lettera a) del Reg. 73/2009 definisce per «ettaro ammissibile» qualsiasi superficie agricola dell'azienda, (vedi art. 2 lettera h) del reg.73/2009): «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti).

L'art. 2, par. 2, del reg. CE 1122/2009 definisce «pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 (c). Ai sensi di quest'ultimo articolo:

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. (1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. (3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I)

Pertanto le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza le superfici a pascolo magro (come tutte le superfici pascolive) devono essere pascolate.

SP/SE

Come definito a livello nazionale e determinato da Arpea nei manuali procedurali "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 - MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2013 e 2014, esclusivamente per le superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE", il produttore deve indicare chi pascola dette superfici.

In seguito alla pubblicazione della circolare AGEA PROT. N. ACIU.2013.979 del 11/10/2013 che vieta il pascolamento terzi ai fini del pagamento dei titoli di cui alla circolare di presentazione della domanda unica 2014 "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 - MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2014" approvato con DETERMINAZIONE N° 54- 2014 DEL 18/03/2014, è stato presentato da alcuni beneficiari il ricorso n. 12696/13 per l'annullamento di detta circolare Agea.

Nella domanda unica 2014, in attesa di definitivo pronunciamento del giudice adito in merito all'istituto del pascolamento terzi, il produttore ha ancora potuto indicare, in domanda, oltre che quanto riportato al punto 1 e 4, anche quanto di cui ai successivi p. 2-3 (in sintesi):

1. Pascolamento dei propri animali: indicazione codice allevamento registrato in BDN;
2. Pascolamento da parte di terzi (bovini, ovicaprini): indicazione CUAA con codice allevamento registrato in BDN;
3. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (equidi);
4. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizootia con i relativi documenti giustificativi).

Si rimanda al "MANUALE DOMANDA UNICA DELLE ANOMALIE PER LA CAMPAGNA 2013 E SEGUENTI" approvato con Determinazione n. 143 del 4/11/2013 per poter verificare le dichiarazioni possibili sui pascoli magri per la campagna 2013.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara non coincida con il comune di ubicazione di stalla (reperibile dal codice ASL) o non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici.

Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione della stalla, solo se il pascolamento è dimostrato con la produzione di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo. (mod.7 di monticazione e di demonticazione). Dal 2014 detti documenti vengono integralmente caricati sul sistema RPU dal CAA, inoltre i dati in essi contenuti sono registrati a sistema.

Per le superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE" il numero di bovini, ovicaprini e equidi deve essere pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;
oppure
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;
oppure

SP/SQ

- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

Si rammenta in ogni caso che, poiché i pascoli magri rientrano nella categoria più generale dei pascoli permanenti, ai fini del rispetto dei vincoli di condizionalità il carico minimo di animali è pari ad almeno 0,2 UBA per ettaro di pascolo per anno, secondo quanto prescritto dal D.M. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI n.30125 del 22/12/2009, pubblicato nella G.U. n. 303/2009.

Si riportano le principali anomalie a seguito dei controlli amministrativi sul carico uba/ha. Per quanto riguarda le anomalie relative ai controlli amministrativi dei pascoli magri sulla campagna 2013 si può fare riferimento ai paragrafi 25.1 "Pascoli magri" e 25.2 "Istruttoria delle P63-16) del "MANUALE DOMANDA UNICA DELLE ANOMALIE PER LA CAMPAGNA 2013 E SEGUENTI" approvato con Determinazione n. 143 del 4/11/2013.

ANOMALIE (domanda unica 2014)

P63-13 PASCOLI MAGRI - CAPI NON RISCONTRATI IN BDN

Il controllo verifica che per i CUAAs indicati nella dichiarazione dei pascoli magri oppure il proprio CUAAs (se il beneficiario indica che pascola i propri animali) esista un codice allevamento aperto in BDN per la specie indicata nella dichiarazione.

Correttiva:

Se il CAA non ha correttamente compilato le dichiarazioni riportate al punto 1-2-3 del paragrafo precedente il CUAAs o la specie, può effettuare la correttiva "Auto dichiarazione di errore pascoli magri" inserendo una nuova dichiarazione in RPU.

Es: Mario Rossi ha erroneamente dichiarato in domanda pascolamento di propri animali e invece ha pascolato gli animali di un terzo. E' quindi necessario cambiare la dichiarazione in domanda. Ci sarà un nuovo controllo che verificherà la nuova dichiarazione.

I CAA possono eseguire UNA SOLA CORRETTIVA ovvero possono modificare una sola volta la dichiarazione dei pascoli magri.

P63-16 Superficie dichiarata a pascolo magro - comune non limitrofo -Carico Uba non rispettato

Questo controllo si effettua se il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri non coincide con il comune di ubicazione di stalla e devono valere i rapporti UBA/ha precitati.

Correttiva

- a) Se il CAA non ha correttamente compilato le dichiarazioni riportate al punto 1-2-3 del paragrafo precedente il CUAAs o la specie, può effettuare la correttiva "Auto dichiarazione di errore pascoli magri" inserendo una nuova dichiarazione in RPU.

Es: Mario Rossi ha erroneamente dichiarato in domanda pascolamento di propri animali e invece ha pascolato gli animali di un terzo. E' quindi necessario cambiare la dichiarazione in domanda. Ci sarà un nuovo controllo che verificherà la nuova dichiarazione.

I CAA possono di eseguire UNA SOLA CORRETTIVA ovvero possono modificare una sola volta la dichiarazione dei pascoli magri.

- b) Se l'anomalia si accende perché non sono stati scaricati i dati utili al calcolo della densità UBA/ha dalla BDN, il CAA può effettuare la correttiva con causale "modello 7 per i dati non rilevabili in bdn zootecnica". Scegliendo questa opzione di correttiva su RPU, il sistema accenderà una nuova anomalia bloccante, la P63-96 (descrizione: Correttiva P63-16 verifica carico Uba/ha) che è correggibile se il CAA inserisce tutti i dati del modello 7 di tutte le superfici soggette a pascolo magro sul sistema informatico RPU e il carico UBA/HA viene rispettato.

La correttiva da parte del CAA si rende necessaria in quanto il metodo informatico "Consistenza_al_pascolo" di cui al "Progetto di cooperazione applicativa tra AGEA e Centro Servizi Nazionale per la gestione della zootecnia" dal quale vengono scaricati i dati di BDN delle movimentazioni nei pascoli, restituisce i dati solo per periodi di monticazione superiore ai 50 gg senza considerare che in Piemonte è d'uso la transumanza tra alpeggi anche a quote diverse in base alla stagione. Nel caso in cui il produttore porti gli animali al pascolo su codici alpeggio che appartengono a Comuni diversi, totalizzando un periodo di tre mesi di monticazione ma registrando in BDN ciascuna movimentazione su diversi comuni per periodi inferiori a 50 gg, il metodo non restituisce alcun capo movimentato. Al fine di poter valutare lo spegnimento delle anomalie, tutte le località devono essere presenti sul modello cartaceo. Se alcune località di pascolamento, limitrofe a quelle indicati sul modello cartaceo, non sono riportate sullo stesso, viene ritenuta valida anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del pastore, corredata della copia del documento di identità in corso di validità, che indichi che lo spostamento dei capi sia avvenuto anche nelle località richieste a premio. In tutti i casi, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria, i certificati devono essere "consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo". Ciò vale sia se il veterinario ha compilato un unico modello 7 riportante i Comuni di transumanza sia in presenza di più modelli 7 per ciascun comune di transumanza. Arpea effettua controlli a campione anche successivi alla campagna in essere per verificare tale adempimento.

L'algoritmo di controllo del sistema conteggia le superfici dei Comuni di transumanza considerando per il calcolo la minore tra la superficie abbinata ad intervento 026 e l'eleggibile a gis. Il controllo verifica i conteggi a livello di Comune non avendo questa Amministrazione a disposizione in modo massivo l'equivalenza tra codice alpeggio presente in Banca Dati Nazionale e la particella richiesta in domanda unica.

Nel conteggio degli UBA si utilizzeranno i seguenti coefficienti.

Bovini:

- bovini CAPI da 0 a 6 mesi: 0 UBA
- bovini CAPI da 6 a 24 mesi: 0.6 UBA
- bovini CAPI oltre i 24 mesi: 1 UBA

Ovicapri = 0,15 UBA

Equidi = 1 UBA

Per quanto riguarda i bovini l'anno di età sarà conteggiato a partire dal giorno della monticazione del capo.

SP/SC

Se la densità è rispettata secondo i parametri della circolare, verranno bloccate le superficie a gis sulle quali sono stati fatti i conteggi e verrà spenta l'anomalia.

Se le UBA sono sufficienti a coprire il carico sui comuni oggetto del pascolamento l'anomalia P63-96 si spegne.

I funzionari Arpea provvederanno a effettuare istruttorie manuali per casi particolari non gestibili a livello informatico.

P63-12 VERIFICA DICHIARAZIONE PASCOLI MAGRI

Tale anomalia si accende se nella dichiarazione dei pascoli magri, in presenza di un codice a pascolo magro ad esclusione del codice "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE" non viene riportato almeno un flag sul sistema RPU tra quelli indicati (1-2-3-4) a pag. 29 del manuale.

P63-20 CUA pascolatore presente in più pratiche

Tale anomalia si accenda quando il beneficiario della domanda unica oppure i CUA indicati nella sua dichiarazione pascoli magri è presente in altre domande uniche.

P63_66 Carico UBA non rispettato - Istruttoria ARPEA

Queste anomalie bloccanti vengono accese qualora si rilevi che una superficie pascoliva non sia stata pascolata. Si accende su tutti i pascoli permanenti a seguito di controlli in loco.

P63-66 Carico UBA non rispettato

Queste anomalie bloccanti sono state accese unicamente sulla campagna 2013 qualora si fosse rilevato che il CAA, nella dichiarazione relativa ai pascoli magri, abbia flaggato una specie non compatibile con il pascolamento (es: oche).

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità	
				regime di pagamento	di GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
P63	13	PASCOLI MAGRI - CAPI NON RICONTRATI IN BDN	Blocco della particella	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	SI	SI

SP/SC

P63	6	SUPERFICIE DICHIARATA A PASCOLO MAGRO -COMUNE NON LIMITROFO - NON RISONTRATA IN BDN	esclude tutte le superfici del comune non "chiamato" in BDN, dal computo delle superfici	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	SI	SI
P63	66	Carico UBA non rispettato	Blocco della particella	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	no	si
P63	66	Carico UBA non rispettato - Istruttoria ARPEA	Blocco della particella	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	no	si
P63	16	Superficie dichiarata a pascolo magro - comune non limitrofo -Carico Uba non rispettato	Blocco della particella	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	SI	SI
P63	96	Correttiva P63-16 verifica carico Uba/ha	Blocco della particella	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	SI	SI
P63	12	VERIFICA DICHIARAZIONE PASCOLI MAGRI	Blocco della particella	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	SI	SI
P63	20	CUAA pascolatore presente in più pratiche	Segnalazione	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	NO	NO

Modalità di risoluzione

SP/SC

Codice	Valore	Modalità di risoluzione nella domanda - Sistema Piemonte
P63	13	Se il motivo dell'anomalia è l'errata dichiarazione del beneficiario: dichiarazione di errore pascoli magri + inserimento nuova dichiarazione in RPU. Se il motivo dell'anomalia è l'assenza della registrazione in BDN dell'allevatore: istruttoria OPR.
P63	12	Flaggare una delle dichiarazioni relative ai pascoli su applicativo RPU.
P63	16	Istruttoria OPR. L'OPR stabilisce la documentazione necessaria per effettuare l'istruttoria. Se il motivo dell'anomalia è l'errata dichiarazione del beneficiario: dichiarazione di errore pascoli magri + inserimento nuova dichiarazione in RPU. Dal 2013 il beneficiario può giustificare il pascolamento delle particelle a pascolo magro con tara o delle superficie inerbite sottobosco pigiando il tasto su RPU/anomalie "modello 7 per i dati non rilevabili in bdn zootecnica". Se sceglie questa opzione su tutte le particelle a pascolo magro dell'azienda si accenderà l'anomalia P63-96.
P63	96	caricamento dei modelli 7 su sistema RPU e inserimento dei dati presenti nei modelli di monticazione e demonticazione

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 04192/2015, che specifica la differenza tra pascolamento terzi e pascolamento dei propri capi insieme a capi di terzi (guardiania), Arpea ha elaborato una procedura (prot. n. 11480 del 25/09/2015) che definisce come il titolare della Domanda Unica che ha richiesto a premio le superfici a pascolo magro e che ha esercitato la pratica della guardiania, intesa come il pascolamento di capi che non afferiscono al proprio codice stalla, può vedere riconosciuti detti capi, ai fini del calcolo UBA di cui al precedente paragrafo. La procedura dettaglia i requisiti del richiedente:

- deve aver esercitato l'attività di pascolamento con capi di terzi assumendone i relativi oneri;
- deve comparire in qualità di detentore in alpe sul modello di monticazione (modello 7) del proprietario dei capi.

Affinché possano essere riconosciuti capi per il conteggio delle UBA/ha, il beneficiario dovrà seguire le indicazioni seguenti:

- Inviare via PEC ad ARPEA una comunicazione compilando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla mail accompagnata alla carta d'identità del dichiarante, con la quale il beneficiario dichiara di esercitare la pratica della guardiania e individua il pascolo monticato;
- Procedere alla correttiva delle anomalie P63-16 o P63-96 come da procedura informatica consolidata. In particolare possono essere caricati come pascolamento dei propri capi anche i capi di cui al modello di monticazione di cui il beneficiario è detentore in alpe.
- Nel caso in cui i capi pascolati siano di una specie diversa da quelle allevate dal beneficiario, visto che il sistema non propone la specie corretta tra quelle possibili, è necessario inserire un numero di capi tale da raggiungere le UBA effettivamente pascolate considerandole per difetto (ad esempio: il beneficiario pascola 50 ovicapri (UBA 0,15 x 50 = 7,5) ma alleva esclusivamente bovini pertanto il sistema propone capi bovini, si dovrà inserire n. 7 capi bovini con età superiore a 24 mesi (UBA 1 X 7 = 7)).

SP/SC

Nel caso in cui il beneficiario non abbia indicato alcuna stalla propria e non sia quindi possibile effettuare la correttiva delle anomalie P63-16, l'istruttoria delle anomalie viene effettuata da ARPEA su presentazione via PEC di documentazione probatoria (modelli 7 con indicazione del beneficiario in qualità di "detentore in alpe", modelli di demonticazione, altra documentazione ritenuta necessaria dal funzionario istruttore).

Abbattimento delle superfici a pascolo ai sensi dell'art. 9 del DM 1920 del 20/03/2015

Il Decreto Ministeriale MIPAAF del 20 marzo 2015 riguardante "ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020", all'art. 9, comma 7, stabilisce che:

"Le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella Domanda Unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti di cui al Regime di Pagamento Unico del Reg. CE n. 73/2009 per la medesima campagna e non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dagli art. 58 e 60 del Regolamento CE n. 1122/2009".

In conseguenza di quanto precede, per la campagna 2014, ai fini della individuazione delle superfici idonee all'attivazione dei titoli, non sono prese in considerazione le superfici dichiarate come pascolate da terzi.

Tuttavia, ai fini della determinazione delle riduzioni ed esclusioni previste dagli art. 58 e 60 del Regolamento CE n. 1122/2009, le predette superfici dichiarate come pascolate da terzi, sono considerate come non richieste.

La Determinazione Arpea n.96 del 28/05/2015 recepisce il DM 1920 definendo inoltre che, a prescindere dalla dichiarazione in domanda unica, il mancato pascolamento darà origine alle riduzioni ed esclusioni previste dagli art. 58 e 60 del Regolamento CE n. 1122/2009.

Al fine di poter implementare informaticamente detta procedura, Arpea ha utilizzato le seguenti anomalie:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità	
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
P63	44	Superfici per le quali non si conosce il pascolatore	Segnalazione	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	no	no
P63	99	Particelle pascolamento in guardiania	Fa in modo che l'algoritmo dell'abbattimento delle superfici a pascolo venga bloccato	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	no	no
P63	14	Superfici a pascolo ai sensi dell'art. 9 del DM 1920 del 20/03/2015	Abbatte a zero le superfici a pascolo escludendole dal calcolo del premio	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	no	no

SP/SD

P63	15	superficie pascolate da capi del beneficiario e da terzi	Riproprorzionamento delle superfici	RUP	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026: DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	NO	NO
-----	----	--	-------------------------------------	-----	---	--	--	----	----

27.2 Pascolo magro foto-interpretato come bosco

Le particelle dichiarate nella Domanda Unica come superfici potenzialmente ammissibili all'utilizzo dei titoli ordinari con uso del suolo a pascolo magro con tare e superfici inerbite sottobosco (prodotti 063, 103, 054, 064, 210, 211, 212), se al GIS risultano classificate boschi vengono verificate utilizzando i dati riportati nel Registro storico dei pascoli. Tale Registro è stato costituito con le superfici dichiarate a pascolo, nell'ambito del prodotto foraggiere, indicato nelle domande di aiuto per superfici (PAC seminativi), nel quinquennio 2000 - 2004,

Individuata la particella dichiarata a pascolo magro con tare e rilevata a bosco, mediante la chiave catastale, viene effettuato un accesso nel Registro storico dei pascoli per riscontrare nelle annualità presenti l'utilizzo a pascolo della superficie. In particolare, a fronte di una chiave catastale riscontrata, viene selezionata la migliore tra le superfici dichiarate nelle diverse annualità in cui la particella trova riscontro.

La superficie così individuata viene confrontata con la superficie dichiarata nella Domanda Unica in corso per effettuare i calcoli di ammissibilità secondo i criteri e le tolleranze in vigore.

Pertanto nel caso in cui la superficie riscontrata nel Registro storico dei pascoli risulti maggiore o uguale a quanto dichiarato nella Domanda Unica, si procede a confermare il dato dichiarativo e a spegnere la relativa anomalia.

28 Controlli tra DU e PSR

28.1 Supero di conduzione e ammissibilità con i Piani di Sviluppo Rurale

Viene controllato che non ci siano sovrapposizioni tra la superficie condotta per le particelle presenti in entrambi i settori e dichiarate da produttori diversi rispetto alla superficie catastale di ciascuna particella.

Inoltre viene effettuato un controllo nell'ambito di più produttori, per verificare che non ci siano sovrapposizioni tra superfici dichiarate, rispetto alla superficie ammissibile rilevata tramite il GIS.

codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP): (OC)	Applicabilità				Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
C70	5	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI CONDUZIONE TRA DU E PSR (COORDINAMENTO)	blocca la particella	OC	RUP-ARTICOLO 68-TITOLO IV				SI	SI

SP/SC

codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP: OC)	Applicabilità				Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
USFH4	(dal 2014)	Particella richiesta a premio su misura PSR e domanda unica in supero tra beneficiari diversi	blocca la particella	OC	RUP-ARTICOLO 68-TITOLO IV				SI	SI
USFH3	(solo 2013)	Particella richiesta a premio su misura PSR e domanda unica in supero tra beneficiari diversi	blocca la particella	OC	RUP-ARTICOLO 68-TITOLO IV				SI	SI

Modalità di risoluzione:

Codice	Valore	Descrizione	Tipologia dei documenti da produrre
C70	5	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI CONDUZIONE TRA DU E PSR (COORDINAMENTO)	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie OPPURE autocertificazione che attesti di aver commesso un errore
USFH4/USFH3		Particella richiesta a premio su misura PSR e domanda unica in supero tra beneficiari diversi	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie OPPURE autocertificazione che attesti di aver commesso un errore

28.2 Inammissibilità delle superfici: destinazioni d'uso incompatibili o destinazioni d'uso diverse

Viene impostata l'anomalia nel caso seguente:

I beneficiari che hanno fatto domanda di prepensionamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 misura D non possono beneficiare della DU. Questo controllo viene effettuato in trasmissione (non presente nella griglia in allegato).

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP: OC)	Applicabilità				Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP, OC)	Applicabilità				Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
USD		BENEFICIARIO TITOLARE MISURA D (PREPENSIONAMENTO)	Segnalazione; recupero sul PSR	OP	tutti				SI	NO

29 Doppia richiesta di aiuto

Per le domande rilevate come multiple, presentate a OP diversi, è impostata la seguente anomalia OC, correggibile tramite la rinuncia ad una domanda:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità	
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	RESPONSABILITA'		correggibile
C10	1	DOMANDA MULTIPLA	blocco della domanda	TUTTI	TUTTI	TUTTI	OC	SI	NO

30 Art. 34 lettera a) del Reg (CE) 73/2009. Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile

Ai sensi dell'art. 34 lettera a) del Reg. (CE) 73/2009 le superfici investite a ceduo a rotazione rapida sono ammissibili al sostegno previsto nell'ambito del Regime di Pagamento Unico. Le specie ammissibili sono indicate nell'Allegato A del DM 9 Dicembre 2009 e riportate qui di seguito. La rotazione rapida deve prevedere un turno di taglio non superiore a otto anni.

Specie ammissibili (estratto della matrice prodotti interventi DU):

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA' /USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA
491	000	PIOPPI A ROTAZIONE RAPIDA
667	000	SALICE
668	000	EUCALIPTO
669	000	ROBINIA
179	000	ONTANO

SP/SC

183	000	OLMO
188	000	PAULOWNIA TOMENTOSA
191	000	PLATANO
973	000	ACACIA SALIGNA

Il beneficiario deve allegare al fascicolo aziendale la documentazione comprovante la specie e l'età del taglio, allegando alla domanda unica:

- fattura di acquisto delle piantine
- fattura di vendita, nel caso di taglio della coltura
- eventuali altri documenti: fattura accompagnatoria di trasporto del legname

Nel caso di utilizzazione in proprio occorre produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante l'utilizzo in proprio del ceduo.

Nel caso di non coerente-mancata indicazione nel piano colturale dell'anno di taglio/impianto per cedui a rotazione rapida Inoltre, se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 del reg. CE 1122/09. In fase di presentazione della domanda si attiva l'anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità	
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
PU	053	Indicazione anno di taglio/impianto per cedui	Blocco della particella (accertato=0)		G.C.600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.			si	si

Correttiva

Inserire nel piano di utilizzazione l'anno di taglio.

31 Art. 34 lettera b) del Reg (CE) 73/2009: Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile

L'art.34 del Reg (CE) 73/2009 lettera b definisce per "ettaro ammissibile" ai titoli, qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento

SP/SQ

(CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento.

La lettera b dell'art. 34 si applica ai codici dichiarativi sulla base delle compatibilità individuate dalla matrice prodotto-intervento.

Nel caso in cui siano utilizzati codici dichiarativi incongruenti con quelli indicati o le superfici indicate non furono pagate nella campagna 2008 a titoli, si genera la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità	
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
PU 1	16	PARTICELLA Richiesta a premio 026AI SENSI DELL'art. 34,b del Reg. (CE) 73/2009	Blocco della particella (accertato=0)		G.C.600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.			no	si

32 Art.68 - avvicendamento

Secondo quanto previsto dall'art. 10 del Decreto MiPAF del 29 luglio 2009, è stabilito un premio supplementare per gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale delle colture nelle regioni di cui all'allegato 5, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose come elencate in allegato 6.

I controlli per l'avvicendamento delle superfici si avvalgono della costituzione di un apposito Registro delle superfici dichiarate come sottoposte ad avvicendamento.

Il Registro prevede un'integrazione annuale dei dati di superficie in modo da consentire la verifica della correttezza dell'avvicendamento nell'ambito di due campagne contigue.

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna.

Se la particella non è situata in tali Regioni si accende la seguente anomalia:

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione e della sanzione	regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento	COMPETENZA	correggibile	Penalità
P65	5	Domanda con appezzamenti interessati da mancato rispetto dell'avvicendamento biennale - Secondo Anno	Riproporzionamento in base alla quota parte di particella per la quale non è stato rispettato l'avvicendamento	Art.68	Art. 68 Avvicendamento	176: AVVICENDAMENTO	OP	Non correggibile	SI
P65	6	Domanda con appezzamenti interessati da mancato rispetto dell'avvicendamento biennale - Primo Anno	Recupero della quota parte premio (quota non rispettata) . Si accende al primo anno.	Art.68	Art. 68 Avvicendamento	176: AVVICENDAMENTO	OP	Non correggibile	NO
P65	7	Domanda con appezzamenti interessati da mancato rispetto dell'avvicendamento biennale - Terzo Anno	Ricalcolo della superficie dichiarabile e a premio	Art.68	Art. 68 Avvicendamento	176: AVVICENDAMENTO	OP	Non correggibile	NO

33 Art.68 - Olio di Oliva

L'art. 5 prevede pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

Tali pagamenti sono concessi per un importo massimo unitario di 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 834/2007. Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo.

34 Art.68 - Tabacco

L'art. 7 prevede pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta; pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che,

SP/SQ

sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione.

35 Art. 68 Danae Racemosa

Accedono al pagamento del sostegno i produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e fornire indicazione del disciplinare di produzione adottato. Nella domanda di aiuto occorre inoltre specificare la modalità colturale.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

36 Art. 68 contributo al premio assicurazioni

A partire dal primo gennaio 2010, per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli si dispone di due nuove misure di intervento, con diverse fonti di finanziamento comunitario, quali l'articolo 68 del regolamento (CE) n.73/2009 e l'OCM vino, di cui al regolamento n. 1234/2007.

Arpea eroga contributi relativamente alle polizze con soglia di danno per le colture, esclusa l'uva da vino art. 68, Regolamento (CE) n. 73/2009.

I premi riguardano assicurazioni delle colture contro le avversità atmosferiche, fitopatie e attacchi parassitari e assicurazioni epizoozie negli allevamenti zootecnici e smaltimento carcasse.

Per le polizze con soglia di danno del 30% a carico del produttore, che coprono i rischi di avversità atmosferiche sulle colture con esclusione dell'uva da vino le colture sono indicate nel Piano assicurativo annuale, secondo le procedure e le modalità in esso previste.

Per tutti i tipi di assicurazioni sopra riportati previsti dall'art.68 del Reg.CE 73/09 la soglia del 30% deve essere calcolata secondo le procedure stabilite dal D.M. 13 ottobre 2008, comunicato e assentito dalla Commissione UE.

Il contributo concedibile può essere fino al 65% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico.

Per le polizze assicurative colture contro le avversità atmosferiche il contributo comunitario, nei limiti delle disponibilità del bilancio nazionale, può essere integrato fino all'80%, come previsto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), e dal Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Mentre per le polizze assicurazioni colture contro le fitopatie e attacchi parassitari e assicurazioni epizoozie negli allevamenti zootecnici e smaltimento carcasse, le risorse comunitarie, qualora insufficienti, possono essere integrate da stanziamenti nazionali, nel limite delle disponibilità annuali di bilancio, fino alla concorrenza del contributo del 50%.

Ai parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico. La spesa a premio ammissibile è rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

Al fine dell'erogazione del contributo i dati necessari per la stipula delle polizze, individuali e collettive, devono essere acquisiti dal fascicolo aziendale del produttore, aggiornato nella banca dati del SIAN dai soggetti aventi titolo.

Le polizze, dopo la stipula devono essere acquisite nella banca dati assicurativi del SIAN, secondo le vigenti procedure.

I dati delle polizze anagrafici e territoriali devono essere incrociati con quelli del fascicolo domanda unica

A seguito dell'emanazione del decreto 31 gennaio 2013 n. 1934 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo al piano assicurativo 2013 - 2014 ed alla circolare esplicativa n. 4662 dell'11 marzo 2013 del medesimo Ministero dalla campagna 2013 è stabilito che:

- la copertura assicurativa deve comprendere almeno due avversità atmosferiche ed eventualmente fitopatie ed attacchi parassitari,
- mentre per l'anno 2014 la copertura assicurativa deve comprendere almeno tre avversità atmosferiche ed eventualmente fitopatie ed attacchi parassitari.
- È stato attribuito alle Regioni ed alla Provincie autonome di Trento e Bolzano l'onere di stabilire le produzioni medie unitarie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili per le polizze agevolate
- L'esito tecnico tenga conto del raffronto tra la resa riportata nella polizza e la resa regionale/provinciale/comunale presente a sistema, (eseguito per ciascuna polizza colturale presente nella banca dati).
- fini della determinazione dei valori assicurabili, il singolo produttore può utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se è in grado di attestarla con opportuna documentazione contabile aziendale.
- In sede di controllo oggettivo, gli Organismi pagatori devono verificare, utilizzando documentazione fiscale, contabile ed in generale ogni altra documentazione idonea, che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva.
- che le produzioni zootecniche all'art. 7, comma 3, per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità per singola specie assicurata, elencate all'articolo 1, da punto 1.7.1. a 1.7.7 del medesimo Piano assicurativo.
- Il termine di 45 giorni per l'informatizzazione delle polizze, è perentorio e decorrenza dalla data di stipula per le polizze individuali e dalla data di sottoscrizione dei certificati per le polizze collettive. L'informatizzazione non può comunque superare il termine inderogabile del 30 novembre per le polizze aventi un oggetto diverso dall'uva da vino.

Qui di seguito vengono riassunte le anomalie utilizzate per l'istruttoria del premio sopra descritto che non vengono per la maggior parte inserite nel sistema RPU ma concorrono tuttavia al calcolo dell'esito tecnico del GC:

SP/SC

CODICE_CONTROLLO	DESCRIZIONE	BLOCCANTE (S=SI,N=NO)	SISTEMA INFORMATICO SU CUI VIENE ESEGUITA
ASS01	Congruenza data di stipula assicurazione con data di inizio copertura	S	ANAGRAFE
ASS01	Pratica con penalizzazione importi assicurazioni per istruttoria manuale ARPEA MANCATO RIMBORSO DEL PRODUTTORE AL CONSORZIO NEI TERMINI (31 OTTOBRE 2014)	N	RPU (DAL 2013)
ASS02	La data di inizio copertura deve essere corrispondente o successiva all'inizio del periodo di riferimento della coltura	N	ANAGRAFE
ASS03	La data di fine copertura deve essere corrispondente od inferiore al 31/12 dell'anno della campagna	S	ANAGRAFE
ASS04	Verifica valorizzazione data quietanza polizza	S(dal 2013 N)	ANAGRAFE
ASS05	Congruenza superficie assicurata e superficie presente in fascicolo (per comune e gruppo macro uso)	N	ANAGRAFE
ASS06	Congruenza superficie assicurata e superficie presente in fascicolo (per comune e macro uso)	N	ANAGRAFE
ASS07	Blocco polizza per mancato esercizio diritto d'opzione (mancato diritto di opzione)	S	ANAGRAFE
ASS08	Polizze con secondo raccolto (Fittizio per blocco pagamento di determinate polizze (con secondo raccolto))	N	ANAGRAFE
ASS09	Verifica presenza di un solo consorzio di difesa per regione	S	ANAGRAFE
ASS10	Ritardo, rispetto alla scadenza prevista dalle normative in materia, del pagamento premi per conto dei soci da parte del Condifesa	N	ANAGRAFE
ASS11	Presenza di polizze in extra resa non giustificata	N	ANAGRAFE
ASS12	Presenza di polizze informatizzate fuori termine (+ di 45 gg)	S(dal 2013 N)	ANAGRAFE
ASS13	Presenza di Polizze Individuali e Collettive nella stessa Regione	S	ANAGRAFE

SP/SC

37 Art. 68 premio latte

Il DM MIPAAF 29 luglio 2009 all'art 6 prevede un premio supplementare a favore dei produttori che producono latte crudo di vacca nel rispetto di requisiti qualitativi ed igienico sanitari.

In particolare, il latte ammissibile ad aiuto deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri sopra indicati, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

Arpea, con Determinazione numero 54 del 02/05/2011, ha approvato la procedura applicativa relativa al sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte art. 68. REG. (CE) 73/2009 e art. 6 D.M. 29 Luglio 2009 e s.m.i.

I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di almeno due analisi mensili relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal D.M. in oggetto, eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo. A tal fine devono essere considerate tutte le analisi effettuate sul latte oggetto di aiuto.

Si precisa che tutte le analisi effettuate dall'agricoltore ed utilizzate per i fini del pagamento latte qualità e/o per il reg. (CE) n. 853/2004 concorrono alla determinazione della media. Qualora una o più analisi non siano inoltrate all'OP ARPEA, il valore dei parametri sarà ricalcolato tenendo conto delle medesime.

La media deve essere espressa come media geometrica delle analisi relative alla carica batterica ed alle cellule somatiche e come media aritmetica per le proteine, nel periodo di produzione considerato. Per quanto riguarda il tenore di materia proteica, la media sarà calcolata considerando un arrotondamento di due decimali effettuato secondo le regole statistiche se il terzo decimale è compreso tra 0 e 4 si arrotonda il secondo decimale per difetto, se il terzo decimale è compreso tra 5 e 9 si arrotonda il secondo decimale per eccesso.

Nell'ambito del periodo di produzione sono ammessi due mesi di produzione dichiarata al SIAN per le consegne o autocertificata per le vendite dirette con una sola analisi.

Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, di cui all'intesa 20 marzo 2008, n. 103, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione". Le analisi dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore (quote latte, pagamento latte qualità, Istituti Zooprofilattici, Regolamento (CE) n. 853/2004 citato).

I laboratori siti nel territorio della Regione Piemonte che già operano ai sensi della normativa di settore sono individuati da appositi provvedimenti della Regione Piemonte. I beneficiari che

SP/SC

effettuano le analisi presso laboratori siti fuori regione Piemonte, devono fornire gli elementi necessari all'OP ARPEA per verificare l'effettiva abilitazione dei medesimi.

Per i mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata senza tenere conto, nel calcolo della media, di tali mesi. Per contro in presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi il premio non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio.

Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette.

Per i produttori che siano titolari di più aziende detentrici di quota, la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate separatamente per ciascuna.

Anche nel caso in cui un beneficiario richieda di considerare unitariamente le quote ai sensi dell'art. 11 del DM 31 luglio 2003, passando da gestione separata a gestione unitaria o viceversa, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata separatamente, per ogni azienda all'interno dei periodi di gestione di cui al medesimo articolo.

L'OP ARPEA determina il quantitativo massimo di latte ammissibile all'aiuto. Tale quantitativo è trasmesso all'AGEA per la determinazione dell'importo concedibile ai beneficiari nel rispetto del plafond stanziato. L'AGEA provvede a comunicare a ciascun Organismo pagatore l'importo unitario dell'aiuto per tonnellata di latte prodotto.

Se non vengono rispettati i parametri di cui sopra oppure non viene seguita la procedura da parte dei CAA si generano le seguenti anomalie:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento	COMPETENZA	correggibile	Penalità
QL	001	Verifica presenza azienda lattiera	Blocca il premio sulla matricola	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	NO	NO
QL	002	Verifica presenza quote latte	Blocca il premio sulla matricola	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	NO	NO

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento	COMPETENZA	correggibile	Penalità
QL	003 (1)	Verifica presenza analisi latte- Verifica presenza comunicazione	Blocca il premio sulla matricola	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	si	NO
QL	003 (2)	Verifica presenza analisi latte- Mesi di produzione dichiarata senza analisi latte	Blocca il premio sulla matricola	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	si	NO
QL	003 (3)	Verifica presenza analisi latte- Più di due mesi di produzione dichiarata/autocertificata con una sola analisi	Blocca il premio sulla matricola	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	si	NO
QL	004	Verifica rispetto parametri qualitativi latte (valori non vincolanti)	Blocca il premio sulla matricola	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	NO	NO
QL	005	Verifica rispetto parametri qualitativi latte (valori vincolanti)	Blocca il premio sulla matricola	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	NO	NO
QL	006	Verifica presenza dati di produzione nei mesi con analisi	Segnalazione	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	NO	NO
QL	007	Verifica presenza quote latte azienda lattiera per anno campagna	Segnalazione	Articolo 68	633 - SOSTEGNO SPECIFICO DEL LATTE ART. 6 DEL D.M. DEL 29 LUGLIO 2009	170	OP	NO	NO

Di seguito si riporta la descrizione delle anomalie:

[QL001] Verifica presenza azienda lattiera

SP/SA

Anomalia (o segnalazione) sull'azienda.

Si accende se è stata effettuata in domanda la richiesta di premio per la qualità del latte ma non sono state attribuite alla pratica delle aziende lattiere provenienti dallo scarico AGEA

[QL002] Verifica presenza quote latte

Eseguito per ogni Azienda lattiera (pratica+comune).

Si accendete se il totale di quote disponibili al 01/04 per consegne+ vendite è 0

[QL003] Verifica presenza analisi latte

Eseguito per ogni Azienda lattiera (pratica+comune).

Il controllo effettua tre verifiche di presenza:

- **Verifica presenza comunicazione:**

Si accende se non è presente una comunicazione di analisi del latte in stato trasmessa con dati di analisi di codici azienda zootecniche relativi al comune dell'azienda lattiera. Prende come valide anche le analisi relative alla stalla aggiuntiva memorizzata in archivio per ogni azienda lattiera.

- **Mesi di produzione dichiarata senza analisi latte**

Si accende se non si verifica che per tutti i mesi in cui è presente un dato di consegna o vendita sia presente un valore per ogni tenore per quel mese. Nell'esito dell'anomalia vengono indicati il / i mesi di cui non sono presenti analisi.

- **Più di due mesi di produzione dichiarata/autocertificata con una sola analisi**

Se l'azienda lattiera ricade in zona non svantaggiata (zona=N) e/o se l'azienda supera i 60.000 kg (cioè (quote disponibili al 31/3 per consegne + quote disponibili al 31/3 per vendite)>60000:

l'anomalia si accende se ci sono più di due mesi con una sola analisi. Nell'esito dell'anomalia vengono indicati i mesi in cui sono presenti solo 1 analisi al mese.

La correttiva prevista è la trasmissione delle comunicazione delle analisi sull'applicativo RPU.

[QL004] Verifica rispetto parametri qualitativi latte (valori non vincolanti)

Eseguito per ogni Azienda lattiera (pratica+comune)

Per quell'azienda lattiera vengono considerate tutte le analisi, appartenenti ad una comunicazione trasmessa, relative a codici Asl di quel comune e/o al codice ASL indicato sull'azienda lattiera e solo le analisi relative a mesi di produzione (cioè con dati di consegna e/o vendita)

A= media geometrica dei tenori cellule somatiche

B= media geometrica dei tenori germi

C= media aritmetica della materia proteica (2 cifre dopo la virgola)

L'anomalia si accende se non vengono rispettate almeno due di queste condizioni:

A < 300.000

B < 40.000

C >= a 3,35%

[QL005] Verifica rispetto parametri qualitativi latte (valori vincolanti)

SP/SC

Eseguito per ogni Azienda lattiera (pratica+comune)

Per quell'azienda lattiera vengono considerate tutte le analisi, appartenenti ad una comunicazione trasmessa, relative a codici Asl di quel comune e/o al codice ASL indicato sull'azienda lattiera e solo le analisi relative a mesi di produzione (cioè con dati di consegna e/o vendita)

A= media geometrica dei tenori cellule somatiche

B= media geometrica dei tenori germi

C= media aritmetica della materia proteica (2 cifre dopo la virgola)

L'anomalia si accende se non vengono rispettate tutte e tre le seguenti condizioni:

A < 400.000

B < 100.000

C >= a 3,2%

[QL006] Verifica presenza dati di produzione nei mesi con analisi

Anomalia aziendale che si accende se sono presenti dati di analisi in mesi in cui non sono stati dichiarati dati di consegna o vendita, analisi fornita per stalla non ricompresa nel comune della quota.

[QL007] Verifica presenza quote latte azienda lattiera per anno campagna

Anomalia aziendale che si accende se non c'è quota latte al 31 marzo della campagna di riferimento.

38 Azienda sospesa con possibili recuperi da refresh

OPR genera le anomalie riportate in tabella per bloccare le aziende sottoposte ad ulteriori controlli. Terminata la fase di accertamento l'anomalia verrà spenta automaticamente dall'OP.

				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	Penalità
A01	16	sospensione tecnica OPR in attesa di nuove fotointerpretazioni	Blocco della domanda	Tutti				NO	NO

La A01-10 segnala invece quei casi in cui l'azienda, a fronte del refresh, ha un probabile debito ancora da accertare.

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	Penalità
A01	10	AZIENDA CON POSSIBILI RECUPERI DA REFRESH	Segnalazione	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	NO	NO

39 Conto corrente estinto in anagrafe

Questa anomali si genera se il conto corrente indicato in DU è stato estinto in anagrafe.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				correggibile	Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		
DPO06		Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C valido	Blocco della domanda	Tutti				SI	NO

Modalità di risoluzione:

Inserire il nuovo conto corrente in anagrafe e tramite l'applicativo RPU agganciare il conto utilizzando il tasto "Comunicazioni" oppure inserire un conto valido in anagrafe.

Il documento con il nuovo conto corrente deve essere stampato, sottoscritto dal beneficiario e archiviato nel fascicolo cartaceo.

40 Presenza dell'azienda in anagrafe tributaria

L'anomalia TRB01 verifica che l'azienda (CUAA) sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				correggibile	Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		

SP/SA

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità	
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
TRB01		Verifica che l'azienda (CUAA) sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida	Blocco della domanda	Tutti				SI	NO

Modalità di risoluzione:

Correzione dei dati anagrafici in fascicolo (codice fiscale o partita iva). Automaticamente il dato verrà corretto in domanda unica.

41 Titoli speciali

I titoli speciali sono tutti quelli attribuiti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'art. 47 del reg. (CE) n. 1782/03 nel periodo di riferimento:

- senza il possesso di ettari ai sensi dell'art. 43 oppure
- il cui titolo per ettaro eccede i 5000 Euro (e deve essere, quindi, frazionato) e
- che sono stati richiesti in deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, secondo quanto consentito dall'art. 49 del reg. (CE) n. 1782/03.

Gli agricoltori possono non fornire un numero di ettari ammissibili equivalenti al numero dei titoli, purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in UBA.

In caso di trasferimento il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti (art. 49 reg. (CE) n. 1782/2003). Il trasferimento parziale viene altrimenti assimilato ai trasferimenti di diritti ordinari senza terra e ricalcolato l'ammontare delle UBA da detenere obbligatoriamente.

I titoli speciali sono pagabili dopo la verifica dell'attività agricola svolta, espressa in Unità di Bestiame Adulto (UBA). Per ottenere questo risultato, si prende in considerazione la consistenza di stalla media, risultante alla Base Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica bovina e ovicaprina, nel periodo 1/1 - 31/12.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;

SP/SC

- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

La seguente procedura operativa di calcolo, effettuata utilizzando i servizi resi disponibili dalla BDN di Teramo, prevede i seguenti passi:

1. rilevazione di tutte le UBA riferibili a tutti gli allevamenti dell'agricoltore possessore di titoli speciali, distinte tra capi in vita e capi macellati;
2. conteggio delle UBA detenute, considerando, nell'ordine:
 - a. gli allevamenti per i quali il richiedente è contemporaneamente proprietario e detentore, o per i quali è il solo soggetto che richiede il pagamento di titoli speciali;
 - b. gli allevamenti per i quali più soggetti vantano diritti. In quest'ultimo caso, la ripartizione è la seguente:
 - i. al detentore dell'allevamento vengono attribuite tutte le UBA che risultano presenti nell'allevamento, sia per la parte in vita che per la macellazione
 - ii. al proprietario dell'allevamento vengono attribuite le UBA residuali.

Per i titoli speciali viene individuata la seguente anomalia :

Co	dic	lo	ca	Descrizione	Descrizione	bil	Applicabilità	na	ca
----	-----	----	----	-------------	-------------	-----	---------------	----	----

sp/sc

			della sanzione		regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	coreggiabile	
T05	1	UBA PRESENTI IN AZIENDA < 50% UBA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	blocca il pagamento dei titoli speciali	OP	RUP	601: TITOLI SPECIALI - G.C	TUTTI		NO	NO
T05	3	Blocco Titoli Speciali Per Istruttoria	Blocca pagamento titoli speciali	OP	RUP	601: TITOLI SPECIALI - G.C			NO	NO
T05	04	Presenza di almeno un titolo speciale non richiesto a pagamento	Blocca titoli speciali	OP	RUP	601: TITOLI SPECIALI - G.C			NO	NO
T05	5	Blocco titoli speciali, in attesa di esito per pratica estratta a campione ammissibilità zootecnia	Blocca titoli speciali	OP	RUP	601: TITOLI SPECIALI - G.C			NO	NO

42 Aiuto supplementare carni bovine

Il DM 29 luglio 2009 prevede un pagamento supplementare per capo agli allevatori delle seguenti tipologie di animale:

- Vacche nutrici iscritte nei Libri Genealogici di razze da carne (art 3 par. 1 del D.M. 29 luglio 2009)
- Vacche nutrici a Duplice Attitudine (art 3 par. 1 del D.M. 29 luglio 2009)
- Capi Bovini Macellati (art 3 par. 3 del D.M. 29 luglio 2009)

Qualsiasi capo, nel corso del medesimo anno, può beneficiare di un solo aiuto supplementare.

Tutte le informazioni relative agli allevamenti vengono verificate e recuperate tramite l'incrocio con l' Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute (BDN). Tutte le anomalie zootecniche sono correggibili solo se il dato viene variato su BDN a causa di una errata trascrizione dei dati autorizzata da S.S.N..

Per poter accedere agli interventi sulla zootecnia è necessario indicare la stalla per la quale si chiede il premio. I beneficiari hanno diritto ad ottenere il premio sui capi che ne hanno i requisiti, detenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre della campagna. Se la stalla risulta essere chiusa successivamente al 01 gennaio dell'anno campagna, ma in data antecedente alla validazione del fascicolo, la stessa deve essere indicata nella scheda di validazione al fine di poter accedere al premio per i capi che ne hanno i requisiti relativi alla stalla chiusa. Per l'anno 2013 sarà possibile accedere al premio, se la stalla non è stata inserita in RPU e ne è stata aperta un'altra, presentando una comunicazione protocollata nella quale il detentore richiede che i capi in possesso dei requisiti per il premio indicato siano pagati. Nel caso in cui invece l'apertura della stalla è successiva alla data ultima di presentazione della domanda unica ed è consecutiva alla chiusura della stalla per cui si richiede il premio, sono ammessi a pagamento i capi che ne posseggono i requisiti, facendone sempre comunicazione scritta protocollata.

SR/SC

Nel caso di passaggi di una stalla da un produttore all'altro nell'anno di campagna (per i quali non è stata effettuata comunicazione ai sensi degli art. 75 e 82 del Reg. CE 1122/2009), i capi vengono riconosciuti, se in possesso dei requisiti necessari, al produttore che ha presentato domanda unica ovvero se ha presentato domanda unica:

- solo il cedente, a quest'ultimo possono essere riconosciuti tutti i capi che rispondono ai requisiti di ammissibilità a partire dal 01 gennaio anno campagna sino al momento di cessione della stalla;
- solo il cessionario, a quest'ultimo possono essere riconosciuti tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre anno campagna; per quanto concerne il premio 163 (macellazione), il requisito del periodo di detenzione (7 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

42.1 Controlli sull'allevamento bovini

Se l'agricoltore richiede il premio bovini ai sensi dell'art. 68 zootecnia sarà oggetto di alcune verifiche sull'allevamento:

- presenza del codice aziendale indicato in domanda nell' Anagrafe Zootecnica del Ministero della Sanità
- irregolarità riscontrate dal SSN oppure da controllo oggettivo

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità				Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
Z01	2	MANCATA ESISTENZA E VALIDITA' DEL CODICE ASL DICHIARATO ASSOCIATO ALLA CATEGORIA DI PREMIO RICHIESTA	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA - G.C.	TUTTI		Correggibile in BDN	NO

42.2 Macellazione: modalità per recupero dei dati dalla BDN

I capi ammissibili per il premio alla macellazione (art 3 par. 3 del D.M. 29 luglio 2009) vengono estratti direttamente dalla BDN per mezzo di apposito servizio web secondo la seguente procedura:

- vengono estratti i capi macellati detenuti 7 mesi e di età compresa fra 12 e 24 mesi incrociando il codice aziendale e il CUA del richiedente il premio ;
- i capi vengono riconosciuti al soggetto detentore. Se il detentore non ha richiesto il premio viene attribuito al proprietario.

Per tutte le aziende che richiedono il premio deve essere soddisfatto l'ulteriore requisito di iscrizione a un disciplinare di etichettatura facoltativa ai sensi del Reg. (CE) 1760 del 2000, o i capi devono

SB/SG

essere allevati secondo quanto disposto dal regolamento CE n. 510/2006 (IGP); tali requisiti potranno essere verificati indifferentemente prima o dopo l'accesso alla BDN.

Se il produttore ha richiesto il premio nell'ambito del settore delle carni bovine relativamente alla macellazione degli animali e non risulta l'adesione ai disciplinari di etichettatura, o biologico oppure vi è incongruenza tra periodo di adesione e quello di detenzione, vengono impostate le seguenti anomalie:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità				Correggibile	Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		
Z03	1	MANCATA ESISTENZA DEL CODICE ASL NEGLI ELENCHI ETICHETTATURA E BIOLOGICO FORNITI DAL COORDINAMENTO	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA	PREMIO PER LA MACELLAZIONE (163)	163	NO	NO
Z03	2	PRESENZA DI CAPI NON PAGABILI PER INCONGRUENZA TRA PERIODO DI ADESIONE E DETENZIONE	SEGNALAZIONE	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA	PREMI PER LA MACELLAZIONE (163)	163	NO	NO

Il premio per la macellazione è assegnato al detentore. Se il produttore che ha richiesto il premio nell'ambito del settore delle carni bovine relativamente alla macellazione degli animali (etichettatura, biologico e IGP) è il proprietario dell'allevamento dichiarato ma la richiesta a premio è stata contemporaneamente effettuata dal detentore, viene impostata l'anomalia Z02-2. Il detentore può però rinunciare alla richiesta a premio 163 producendo dichiarazione giustificativa ad Arpea. In tal caso il premio 163 viene pagato al proprietario in seguito ad un'anomalia bloccante ZI3 che si accende sul detentore.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità				Correggibile	Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		
Z02	2	PRODUTTORE RICHIEDENTE PREMI BOVINI PER LA MACELLAZIONE, NON DETENTORE PER IL CODICE ASL RICHiesto	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA - G.C.	PREMI PER LA MACELLAZIONE	163	NO	NO
ZI	3	BLOCCO PER RINUNCIA DETENTORE A FAVORE DEL PROPRIETARIO	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA - G.C.	PREMI PER LA MACELLAZIONE	163	NO	NO

SP/SC

Se la BDN non restituisce i capi si accende la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità				Correggibile	Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		
Z15	1	ASSENZA DI CAPI ELEGGIBILI NELL'AMBITO DELLA MACELLAZIONE	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA - G.C.	PREMI PER LA MACELLAZIONE	163-164	No	NO

Solo sul premio 164 il Coordinamento invia agli OP il files contenente le aziende che aderiscono al regolamento CE n. 510/2006 (IGP). Tale elenco di beneficiari viene incrociato con i richiedenti premio 164 di domanda unica. Se il beneficiario non è presente nell'elenco si accende la Z01-11:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità				Correggibile	Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		
Z01	11	RICHIESTA A PREMIO IGP: AZIENDA NON RISCONTRATA	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA - G.C.	PREMI PER LA MACELLAZIONE	164	No	NO

42.3 Premi relativi alle vacche nutrici iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine

Possono accedere al pagamento del premio supplementare art. 68 i soli detentori di vacche nutrici da carne iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine iscritte nei registri anagrafici delle razze individuate nell'allegato I del DM 29 luglio 2009.

Il premio è istituito ai sensi dell'art 3 par. 1 e 2 del DM 29 luglio 2009.

Il sostegno relativo all'intervento 162 è concesso a un agricoltore:

a) che nell'anno della domanda non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

SP/SCJ

b) che consegna latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio nel rispetto delle precedenti lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media di kg 5150 di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Pertanto, il numero di vitelli ammissibili è determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che, nel caso di cui alla precedente lettera b), non concorrano alla produzione della quota.

Qualora i capi appartengano ad una razza mista compatibile sia con la produzione di latte che con quella di carne (es. modicana), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera.

Esempio:

Quota latte 100.000KG - Vacche da BDN presenti in stalla dal 01/01/2010 al 31/12/2010 :

27 di cui 7 frisone italiane (solo mandria lattiera) e 20 modicane (duplice attitudine)

$100.000/5150 = 19$

La mandria da latte è composta da 7 frisone e 12 modicane (totale 19)

*$12/20 * 100 = 60\%$*

Vitelli nati dalle 20 modicane dal 01/01/2010 al 31/12/2010 => 14

*Vitelli premiabili $14 * (100-60)\% = 5,6 \Rightarrow 5$ capi*

Di seguito vengono riportati i controlli effettuati ai fini del pagamento dei capi:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP: OC)	Applicabilità			Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli		correggibile
Z14	1	ASSENZA DI CAPI ELEGGIBILI NELL'AMBITO DELLE VACCHE NUTRICI	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECCIA BOVINA - G.C.	160-161-162	NO	NO
Z02	1	PRODUTTORE RICHIEDENTE PREMI BOVINI PER VACCHE NUTRICI NON DETENTORE	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECCIA BOVINA - G.C.	160-161-162	NO	NO
Z20	1	QUOTA AZIENDA >120.000	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECCIA BOVINA - G.C.	162	NO	NO

SP/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP: OC)	Applicabilità			Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli		correggibile
Z20	2	RIPROPORZIONAMENTO DEI VITELLI NEL CASO DI MANDRIA MISTA	SEGNALAZIONE	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA - G.C.	162	NO	NO

43 Aiuto supplementare carni ovicaprine

Possono accedere al pagamento del premio gli allevatori di ovicaprini che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla BDN risultino avere rispettato le condizioni di ammissibilità ex circolare ACIU.2010.203 del 17/03/2010.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico acquistati, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- montoni detenuti in azienda, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a cinque anni;
- ovicaprini macellati certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti;
- ovicaprini allevati nel rispetto di un carico di bestiame aziendale pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera.

Qualsiasi capo, nel corso del medesimo anno, può beneficiare di un solo aiuto supplementare.

Tutte le informazioni relative agli allevamenti vengono verificate e recuperate tramite l'incrocio con l'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute (BDN).

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP: OC)	Applicabilità			Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli		correggibile
Z01	1	MANCATA ESISTENZA E VALIDITA' DEL CODICE ASL DICHIARATO ASSOCIATO ALLA CATEGORIA DI PREMIO RICHIESTA	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE STALLA	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	165-166-167-168	NO	NO

SP/SG

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP, OG)	Applicabilità			Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli		correggibile
Z01	11	RICHIESTA A PREMIO IGP AZIENDA NON RISCOSTRATA	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	167	NO	NO
Z02	3	PRODUTTORE RICHIEDENTE PREMIO ACQUISTO MONTONI E DETENZIONE MONTONI NON DETENTORE	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	165-166	NO	NO
Z02	4	PROPRIETARIO RICHIEDENTE PREMIO ESTENSIVIZZAZIONE OVICAPRINI	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA E OVICAPRINI- G.C.	168	NO	NO
Z03	1	INCONGRUENZA TRA LA RICHIESTA EFFETTUATA E L'ORGANISMO DI ADESIONE	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA E OVICAPRINI- G.C.	167	NO	NO
Z03	2	PRESENZA DI CAPI NON PAGABILI PER INCONGRUENZA TRA PERIODO DI ADESIONE E DETENZIONE	SEGNALAZIONE	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA E OVICAPRINI- G.C.	167	NO	NO
Z16	1	ASSENZA DI CAPI ELEGGIBILI NELL'AMBITO DELL'ACQUISTO / DETENZIONE DI MONTONI E DELL'ESTENSIVIZZAZIONE DEGLI OVICAPRINI	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	165-166	NO	NO
Z19	1	PRESENZA DI ALMENO UN CENSIMENTO UBA BOVINI PER L'AZIENDA NELL'ANNO CAMPAGNA	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI e BOVINI- G.C.	160-161-162-163-164-168	NO	NO
Z19	2	COEFFICIENTE DI DENSITA' SUPERIORE A 1 UBA/HA	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	168	NO	NO
Z21	1	PRESENZA DI UN NUMERO DI PECORE SUFFICIENTE AL PAGAMENTO DI ALMENO UN MONTONE	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	165-166	NO	NO

SR/SC

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP: OC)	Applicabilità			Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO CULTURA	regime di intervento / tipo titoli		correggibile
Z21	2	NESSUN CENSIMENTO OVICAPRINI VALIDO	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	165-166-168	NO	NO
Z21	3	NON CORRETTA VALORIZZAZIONE NUMERO DI FEMMINE ADULTE NEI CENSIMENTI UBA OVICAPRINI DELL'AZIENDA NELL'ANNO CAMPAGNA	SEGNALAZIONE	OP	ARTICOLO 68	AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVICAPRINI- G.C.	168	NO	NO

44 Incompatibilità con PSR

A seguito della definizione del D.M del 29 luglio 2009, la Commissione Europea ha evidenziato la necessità di predisporre, al fine di evitare possibili sovrapposizioni, un quadro di riferimento nazionale, contenente i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti dall'art. 68 e dalle azioni di sostegno disciplinate dai PSR (vedi Nota 5516 del 15/03/2010 del Ministero).

La Regione Piemonte ha adatto il quadri di riferimento alle esigenze del proprio PSR, elaborando una tabella di compatibilità.

Le sovrapposizioni riscontrate sono tra la misura 214.6 del PSR e l'intervento 168 e tra la misura 214.8 del PSR e l'intervento 162.

Sulla domanda Unica 2010 vengono finanziate le aziende che nel PSR nella campagna 2010 appartengono alla categoria "nuove adesioni" e vengono bloccate le aziende che hanno domande di prosecuzione.

Dalla campagna 2011 invece vengono ritenute inammissibili in domanda unica tutte le domande i cui beneficiari hanno redatto una domanda PSR sulle misure 214.6 e 214.8.

Di seguito le anomalie generate dalla sovrapposizione:

CODICE	VALORE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE DELLA	RESPON SABILE (OP: OC)	APPLICABILITÀ	PENALI TA
--------	--------	-------------	-------------------	------------------------------	---------------	--------------

SP/SC

			SANZIONE		REGIME DI PAGAMENTO	GRUPPO CULTURA	REGIME DI INTERVENTO / TIPO TITOLI	CORREGGIBILE	
ZI	01	INCOMPATIBILITÀ CON DOMANDA DI PROSEGUIMENTO PSR MISURA 214.6.1	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL		ARTICOLO 68 ZOOTECCIA PREMIO 168	611 - AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECCIA OVICAPRINA - G.C. 611 - AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECCIA BOVINA - G.C.	168	NO	NO
ZI	02	INCOMPATIBILITÀ CON DOMANDA DI PROSEGUIMENTO PSR (214.8)	BLOCCO DELL'INTERVENTO SUL CODICE ASL		ARTICOLO 68 ZOOTECCIA PREMIO 168	611 - AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECCIA OVICAPRINA - G.C. 611 - AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECCIA BOVINA - G.C.	162	NO	NO

Sulla campagna 2011, l'incompatibilità inibisce il pagamento della domanda unica, dando priorità alle domande PSR.

Dal momento che la sovrapposizione del pagamento tra la misura 214.8 e la domanda unica è determinata dal pagamento dei vitelli e non di categorie differenti (ad esempio: 1 - 2 anni, manze, Vacche da latte, etc) Arpea adotta questa procedura:

- 1) Accende l'anomalia ZI-2 su tutte le pratiche dei beneficiari richiedenti premio PSR misura 214.8/1 nell'anno campagna e prima di effettuare il pagamento della zootecnia;
- 2) Dopo che la pratica PSR è stata liquidata verifica la categoria di premio pagata nella misura 214.8/1;
- 3) se la categoria di premio non riguarda vitelli (capi con età inferiore all' anno), spegne l'anomalia ZI-2.

SP/SC

45 Controlli zootecnia dei servizi sanitari e controlli oggettivi

In base alla Circolare del Coordinamento prot. n. ACIU.2011.477 del 16/06/2011 (valida fino alla campagna 2011), superata dalla Circolare del Coordinamento prot. n. ACIU.2014.161 del 24/03/2014 che ha applicazione retroattiva sino alla campagna 2011, nel caso in cui l'agricoltore abbia subito un controllo il cui esito è negativo da parte dei servizi veterinari o controlli oggettivi i produttori sono sanzionabili in base al Reg. (CE) n. 1122/2009.

I controlli dei Servizi Veterinari vengono effettuati su check-list specifiche dei servizi veterinari le cui anomalie vengono codificate all'interno del sistema RPU con anomalie di sistema che agiscono a seconda della gravità bloccando il premio sul codice stalla o determinando riduzioni o esclusioni.

Di seguito si riportano le anomalie dei servizi veterinari con la descrizione e la codifica su sistema RPU.

Codice irregolarità da BDN	DESCRIZIONE IRREGOLARITA' RISCONTRATA	Calcolo sanzione ammissibilità	Anomalia su RPU
I10	Identificazione del capo mancante	calcolo dell'esito	Z01-8
I11	Identificazione del capo non corretta	nessuna sanzione	
I20	Registro di stalla mancante	esclusione totale del codice aziendale	Z01-7
I21	Registro di stalla non aggiornato	calcolo dell'esito	Z01-8
I22	Registro di stalla non compilato in ogni sua parte	calcolo dell'esito	Z01-8
I23	Animale presente in allevamento ma non nel Registro di stalla	calcolo dell'esito	Z01-8
I24	Animale presente nel Registro di stalla ma non nell'allevamento	calcolo dell'esito	Z01-8
I30	Passaporto del capo mancante	calcolo dell'esito	Z01-8
I31	Passaporto del capo non corretto	nessuna sanzione	
I32	Mancato invio della cedola identificativa entro 7 gg dall'applicazione della marca	nessuna sanzione	
I33	Trascrizione cedola identificativa non corretta	calcolo dell'esito	Z01-8
I34	Introduzione in azienda di animali senza passaporto	calcolo dell'esito	Z01-8
I35	INTRODUZIONE IN AZIENDA DI ANIMALI CON MENO DI 4 SETTIMANE SPROVVISTI DI CEDOLA IDENTIFICATIVA	calcolo dell'esito	Z01-8
I36	Mancato invio del passaporto entro 7 gg dalla data di decesso dell'animale	nessuna sanzione	
I37	Mancata compilazione del retro del passaporto all'arrivo dell'animale in azienda	nessuna sanzione	
I40	Mancata comunicazione nei 7 gg dei movimenti dell'animale in partenza o in arrivo nell'azienda	calcolo dell'esito	Z01-8
I41	Mancata notifica alla BDN della morte dell'animale entro 7 gg dal decesso	calcolo dell'esito	Z01-8
I50	Mancata presentazione nei 2 gg della denuncia di furto o smarrimento del passaporto o dei marchi auricolari	nessuna sanzione	
I60	Inosservanza procedure previste dal manuale operativo (detentore operante direttamente sulla BDN)	nessuna sanzione	
I70	Azienda/Allevamento non registrato in BDN	esclusione totale del codice aziendale	Z01-6
V1	Capo con presenza di residui di sostanze vietate	esclusione totale del codice aziendale	Z01-6
V2	Capo con presenza di residui di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente	esclusione totale del codice aziendale	Z01-6
V4	PRODOTTO AUTORIZZATO; MA DETENUTO ILLEGALMENTE IN ALLEVAMENTO	esclusione totale del codice aziendale	Z01-6

Nella tabella si riportano tutte le anomalie sul sistema a seguito sia dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari che dai tecnici delegati sui controlli ammissibilità zootecnia (controlli oggettivi):

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità			Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli		correggibile
Z01	4	ESITO CONTROLLI OGGETTIVI CON ESITO PARZIALMENTE NEGATIVO OPPURE NEGATIVO	Abbattimento dei capi richiesti a premio della percentuale indicata dal coordinamento sul codice asl	OP	ARTICOLO 68		Tutti	no	si
Z01	6	PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE (ANOMALIE V)	Blocco sul codice stalla	OP	ARTICOLO 68	611 - AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA BOVINA - G.C.	tutti	no	Si
Z01	7	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA O GRAVI IRREGOLARITA' NELLA SUA TENUTA	Blocco sul codice stalla	OP	ARTICOLO 68	612: AIUTI SUPPLEMENTARI AGLI ANIMALI - ZOOTECNIA OVINA E CAPRINA - G.C.	tutti	no	Si
Z01	8	IRREGOLARITA' RISCONTRATA SUI CAPI	Calcolo dello scostamento	OP	ARTICOLO 68		tutti	no	Si
Z19	1	ASSENZA DEL DATO DI CONSISTENZA MEDIA BOVINA	Blocco sul codice stalla	OP	ARTICOLO 68		tutti	no	Si

SP/SC

46 Flusso di pagamento premi 160-161-162-163-164

premio	attività	Specifiche	Anomalia codice	Impatto anomalia	Anomalia descrizione	Note
Generale per bovini	Generazione anomalia		Z01-2	B	MANCATA ESISTENZA E VALIDITA' DEL CODICE ASL DICHIARATO ASSOCIATO ALLA CATEGORIA DI PREMIO RICHIESTA	
	Generare anomalia EC-AZ per aziende estratte a campione Zootecnia		EC-AZ	W		
	Generare anomalia EC-AZ per aziende estratte a campione dai servizi veterinari		EC-SV	W		
Premio 160	scarico dei capi (5,5 Metodo: get_Elenco_Capi_Premio)	interrogare per detentore	Z02-1	B	PRODUTTORE RICHIEDENTE PREMI BOVINI PER IL MANTENIMENTO E VACCHE NUTRICI ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI, NON DETENTORE	
Premio 160	Eseguire anomalia Z14-1 che segnala che non ci sono capi ammissibili.		Z14-1	B	NESSUN CAPO AMMISSIBILE	
Premio 160			Z01-6	B	PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE (ANOMALIE V);	
Premio 160	Generare le anomalie relative alle irregolarità dei servizi veterinari		Z01-7	B	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA O GRAVI IRREGOLARITA' NELLA SUA TENUTA	

SP/SC

premio	attività	Specifiche	Anomalia codice	Impatto anomalia	Anomalia descrizione	Note
Premio 160			Z01-8	Calcolo dello scostamento	IRREGOLARITA' RISCONTRATA SUI CAPI	
Premio 160	Scaricare la consistenza media bovina (Metodo 5.10) per coloro che hanno anomalia Z01-8 ed eseguire la Z19-1		Z19-1	B	ASSENZA DEL DATO DI CONSISTENZA MEDIA BOVINA	
Premio 160	Generare le anomalie relative ai controlli oggettivi		Z01-4	Calcolo dello scostamento	ESITO CONTROLLI OGGETTIVI CON ESITO PARZIALMENTE NEGATIVO OPPURE NEGATIVO;	
Premio 161	scarico dei capi (5.5 Metodo: get_Elenco_Capi_Premio)	interrogare per detentore	Z02-1	B	PRODUTTORE RICHIEDENTE PREMI BOVINI PER IL MANTENIMENTO E VACCHE NUTRICI ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI, NON DETENTORE	
Premio 161	Eseguire anomalia Z14-1 che segnala che non ci sono capi ammissibili.		Z14-1	B	NESSUN CAPO AMMISSIBILE	
Premio 161			Z01-6	B	PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE (ANOMALIE V)	
Premio 161	Generare le anomalie relative alle irregolarità dei servizi veterinari		Z01-7	B	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA O GRAVI IRREGOLARITA' NELLA SUA TENUTA	
Premio 161			Z01-8	Calcolo dello scostamento	IRREGOLARITA' RISCONTRATA SUI CAPI	

SP/SC

premio	attività	Specifiche	Anomalia codice	Impatto anomalia	Anomalia descrizione	Note
Premio 161	Scaricare la consistenza media bovina (Metodo 5.10) per coloro che hanno anomalia Z01-8 ed eseguire la Z19-1		Z19-1	B	ASSENZA DEL DATO DI CONSISTENZA MEDIA BOVINA	
Premio 161	Generare le anomalie relative ai controlli oggettivi		Z01-4	Calcolo dello scostamento	ESITO CONTROLLI OGGETTIVI CON ESITO PARZIALMENTE NEGATIVO OPPURE NEGATIVO:CALCOLO DELLA SANZIONE.	
Premio 162	Scarico dei capi appartenenti a mandria lattiera(5,24 Metodo: Consistenza_Mandria_Lattiera.)	interrogare per detentore				
Premio 162	Scarico dei capi appartenenti a mandria lattiera(5,24 Metodo: Consistenza_Mandria_Lattiera.)	calcolare la consistenza media per capo				
Premio 162	Scarico dei capi appartenenti a mandria lattiera(5,24 Metodo: Consistenza_Mandria_Lattiera.)	valutare il consistenza capi a duplice attitudine con FLAG_DUPLICE_ATT				
Premio 162	Verifica della quota latte	La quota da considerare è quella della consegna + vendita. Si fa questo controllo ragionando per quote relative a stalle appartenenti a stesso Comune.	Z20-1	B	RICHIEDENTE CON MANDRIA LATTIFERA CON QUOTA TOTALE>120.000 KG ;	Quota vendita + quota consegna >120,000 oppure Se azienda ha solo quota vendita ha diritto al premio
Premio 162	Riproporzionamento vitelli pagabili in relazione alla mandria lattifera		Z20-2	Riproporziona	RIPROPORZIONAMENTO DEI VITELLI NEL CASO DI MANDRIA MISTA	

premio	attività	Specifiche	Anomalia codice	Impatto anomalia	Anomalia descrizione	Note
Premio 162	scarico dei capi (5.5 Metodo: get_Elenco_Capi_Premio)	interrogare per detentore Eseguire anomalia Z14-1 che segnala che non ci sono capi ammissibili.	Z02-1	B	PRODUTTORE RICHIEDENTE PREMI BOVINI PER IL MANTENIMENTO E VACCHE NUTRICI ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI, NON DETENTORE	
Premio 162	Generazione anomalia		Z14-1	B	NESSUN CAPO AMMISSIBILE	
Premio 162	Verifica sovrapposizione con PSR		ZI-02	B	INCOMPATIBILITÀ CON DOMANDA DI PROSEGUITO PSR	
			Z01-6	B	PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE (ANOMALIE V);	
			Z01-7	B	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA O GRAVI IRREGOLARITA' NELLA SUA TENUITA	
Premio 162	Generare le anomalie relative alle irregolarità dei servizi veterinari		Z01-8	Calcolo dello scostamento	IRREGOLARITA' RISCOINTRATA SUI CAPI	
Premio 162	Scaricare la consistenza media bovina (Metodo 5.10) per coloro che hanno anomalia Z01-8 ed eseguire la Z19-1		Z19-1	B	ASSENZA DEL DATO DI CONSISTENZA MEDIA BOVINA	
Premio 162	Generare le anomalie relative ai controlli oggettivi		Z01-4	Calcolo dello scostamento	ESITO CONTROLLI OGGETTIVI CON ESITO PARZIALMENTE NEGATIVO OPPURE NEGATIVO;	
Premio 163	Aggiornare il file delle aziende che aderiscono all'etichettatura					

SP/SC

premio	attività	Specifiche	Anomalia codice	Impatto anomalia	Anomalia descrizione	Note
Premio 163	scarico dei capi (5.5 Metodo: get_Elenco_Capi_Premio)	interrogare per detentore e per proprietario	Z02-2	B	PRODUTTORE RICHIEDENTE PREMI BOVINI PER LA MACELLAZIONE, NON DETENTORE PER IL CODICE ASL RICHIESTO	
Premio 163	Generazione anomalia	Eseguire anomalia Z15-1 che segnala che non ci sono capi ammissibili.	Z15-1	B	NESSUN CAPO AMMISSIBILE	
Premio 163	Incrocio con file adesioni ai consorzi di etichettatura		Z03-1	B	MANCATA ESISTENZA DEL CODICE ASL NEGLI ELENCHI ETICHETTATURA E BIOLOGICO FORNITI DAL COORDINAMENTO	
Premio 163	incrocio con file adesioni ai consorzi di etichettatura		Z03-2	W	PRESENZA DI CAPI NON PAGABILI PER INCONGRUENZA TRA PERIODO DI ADESIONE E DETENZIONE - SEGNALAZIONE	
Premio 163	Un detentore di una stalla richiedente premio 163 può rinunciare alla richiesta a premio a favore del proprietario producendo ad Arpea documentazione giustificativa	Accensione anomalia bloccante sul detentore	ZI03	B	BLOCCO PER RINUNCIA DETENTORE A FAVORE DEL PROPRIETARIO	
			Z01-6	B	PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE (ANOMALIE V);	
			Z01-7	B	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA O GRAVI IRREGOLARITA' NELLA SUA TENUTA	
Premio 163	Generare le anomalie relative alle irregolarità dei servizi veterinari		Z01-8		IRREGOLARITA' RISCOINTRATA SUI	
					Calcolo dello scostamento	

premio	attività	Specifiche	Anomalia codice	Impatto anomalia	Anomalia descrizione	Note
Premio 163	Scaricare la consistenza media bovina (Metodo 5.10) per coloro che hanno anomalia Z01-8 ed eseguire la Z19-1		Z19-1	B	ASSENZA DEL DATO DI CONSISTENZA MEDIA BOVINA	
Premio 163	Generare le anomalie relative ai controlli oggettivi		Z01-4	Calcolo dello scostamento	ESITO CONTROLLI OGGETTIVI CONESITO PARZIALMENTE NEGATIVO OPPURE NEGATIVO;CALCOLO DELLA SANZIONE.	
Premio 164	Incrocio dei cuoa richiedenti premio con file IGP inviato da COORDINAMENTO	SE non vi è alcun beneficiario che deriva dall'incrocio pubblicare l'anomalia Z01-11	Z01-11	B	RICHIESTA A PREMIO IGP: AZIENDA NON RISCOINTRATA	
Premio 164	Generazione anomalia	Eseguire anomalia Z15-1 che segnala che non ci sono capi ammissibili.	Z15-1	B	NESSUN CAPO AMMISSIBILE	



47 Produzione di canapa

Per la coltivazione della canapa ai sensi:

dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 (associazione delle superfici ai titoli ordinari) e dell'art. 87 (aiuto alle sementi);

si applicano le disposizioni all' art. 10 del Reg. (CE) n. 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nell'allegato 3 (con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%);
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1122/2009, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 39 del Reg. (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno.

Nel caso in cui il tenore di canapa è superiore al limite di THC imposto dalla normativa si accende la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				Penalità	
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		correggibile
PU050		Particella coltivata a canapa con tenore di THC > 0,2%	BLOCCA LA PARTICELLA; ACCERTATO = 0	Titolo III; Titolo IV	600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C. + SEMENTI CERTIFICATE	026; 024		no	SI

48 Inadempienze intenzionali

48.1 Superfici

Qualora gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 57 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 1122/2009 art. 60.

SP/SC

Per segnalare una particella che ha una superficie a premio su particella interamente ed inequivocabilmente non seminabile (classificata come - bosco (uso non agricolo);- fabbricati; - acque) si impostano le seguenti anomalie:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità			Correggibile	Penalità	
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli			
A01	14	DOMANDA CON GRUPPO COLTURA CON INADEMPIENZA INTENZIONALE	Blocca il gruppo coltura	OP	Tutti	Tutti	Tutti	NO	SI	A partire da 2011
A01	15	DOMANDA CON GRUPPO COLTURA CON INADEMPIENZA INTENZIONALE	Blocca il gruppo coltura e recupero dell'importo nei 3 anni successivi all'anno di accertamento		Tutti	Tutti	Tutti	NO	SI	A partire da 2011
A01	24	DOMANDA CON GRUPPO COLTURA CON INADEMPIENZA INTENZIONALE (ESITO COMPRESO TRA IL 0,5% ED IL 20%) (VER.2012)	Blocca il gruppo coltura	OP	Tutti	Tutti	Tutti	NO	SI	A partire da 2011
A01	25	DOMANDA CON GRUPPO COLTURA (ESITO SUPERIORE AL 20%) CON INADEMPIENZA INTENZIONALE (VER.2012)	Blocca il gruppo coltura e recupero dell'importo nei 3 anni successivi all'anno di accertamento		Tutti	Tutti	Tutti	NO	SI	A partire da 2011

L'A01-6 segnala la presenza di una particella che ha una superficie a premio su una particella interamente ed inequivocabilmente non seminabile classificata come - bosco (uso non agricolo);- fabbricati; - acque e che potenzialmente potrebbe concorrere a creare l'anomalia A01-14 e A01-15 e bloccare il gruppo coltura.

49 Domande di accesso alla riserva nazionale (DAR)

Le specifiche relative alla DAR sono riportate sul manuale " REGIME di Pagamento Unico REG.

SP/SC

CE 73/2009 - Modalità e condizioni di accesso alla riserva nazionale- Manuale procedurale" approvato con determinazione per le singole campagne.

Le fattispecie presentate sono:

A.2 Nuovi agricoltori

B.1 Trasferimento di terre date in affitto

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

C. Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore..

Le fattispecie da B a D saranno oggetto di una istruttoria cartacea dai funzionari ARPEA.

Le anomalie di istruttoria riguardanti la DAR sono:

codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità	
					Pratica	Correggibile (*)
X	1	E' stata esercitata attività agricola nel quinquennio precedente	Blocca la DAR	OC	DAR	NO
X	3	Verifica che l'agricoltore non presenti titoli per le campagne dal 2005 al 2012 (sia acquistati che affittati) per i quali abbia presentato domanda di premio unico	Blocca la DAR	OC	DAR	NO
X	6	Superficie richiesta maggiore della superficie catastale (due beneficiari diversi): supero esterno	Blocca la particella	OC	DAR	NO
X	8	Allevamenti (bovini, bufalini, ovini, caprini) non presenti in BDN (Periodo da 16 maggio (n-1) e 15 maggio n: dove n è l'anno di presentazione della du) in caso di superfici a pascolo permanente	Bloccante Abbatte a zero la superficie accertata in DAR relativa alla particella a pascolo	OC	DAR	NO
X	9	Densità minore di 1,8 UBA/ha sulle superfici a pascolo magro	Riproporzionamento della superficie accertata in DAR delle particelle a pascolo in relazione alle UBA disponibili.	OC	DAR	NO
X	13	Superficie condotta dallo stesso beneficiario a seminativo, foraggi, tabacco, olio, zucchero, Agrumi, Pomodoro, estirpazione vigneti e grano duro di qualità nel PDR (nei rispettivi periodi di riferimento considerati ai fini dell'assegnazione dei titoli)	Blocca la particella o riduce la superficie accertata alla superficie non dichiarata nei settori indicati	OC	DAR	NO

codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità	
					Pratica	Correggibile (*)
X	22	La particella ha percepito aiuti nel PDR nei settori seminativi, foraggi, tabacco o olio, zucchero, Agrumi, Pomodoro, estirpazione vigneti e grano duro di qualità, nel PDR in capo al produttore che la sta dichiarando come non più ammissibile	Blocca la particella	OC	DAR	NO
X	28	Verifica che la superficie richiesta alla riserva sia associata ad interventi ammissibili al pagamento dei titoli ordinari nella domanda unica	Segnalazione	OC	DAR	NO
X	30	Domanda bocciata dall'attività istruttoria documentale dell'OP	Blocca la DAR	OP	DAR	NO
X	31	Domanda con controllo istruttorio OP in corso	Blocca la DAR	OP	DAR	NO
X	32	Particella bocciata dall'attività istruttoria documentale dell'OP	Bloccante Abbatte a zero la superficie accertata in DAR relativa alla particella	OP	DAR	NO
RN	039	Verifica la superficie eleggibile della particella	Segnalazione Decurta la superficie richiesta in DAR sulla base dell'eleggibilità della particella	OP	DAR	NO
RN	040	Particella rinunciata totalmente in domanda unica	Bloccante Abbatte a zero la superficie accertata in DAR	OP	DAR	NO
RN	041	Particella con rinuncia parziale in domanda unica	Segnalazione Riduce la superficie accertata in DAR a quella minore tra la superficie richiesta in dar e quella richiesta in istruttoria domanda unica	OP	DAR	NO
RN	042	Particella in anomalia bloccante (per l'elenco della anomalie bloccanti vedere in fondo a tabella **) su premio 026 in domanda unica	Bloccante Abbatte a zero la superficie accertata in DAR	OP	DAR	NO
RN	043	Superficie totale accertata inferiore ad un ettaro	Blocca la DAR Domanda non validabile	OP	DAR	NO
RN	044	Verifica del coefficiente di densità per le superfici a pascolo permanente	Segnalazione Segnala il mancato rispetto del coefficiente UBA/ha richiesto	OP	DAR	NO
RN	045	Sezione territoriale non confermata al momento del calcolo esito dar	Segnalazione Segnala che la sezione territoriale in du non è confermata al	OP	DAR	NO

SP/SD

codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità	
					Pratica	Correggibile (*)
			momento del calcolo dell'esito della DAR			
EC-RN		Estratta a campione DAR	Segnalazione Segnala che l'azienda è stata estratta per la verifica a campione	OP	DAR	NO

(*) Le anomalie DAR non sono correggibili ma possono essere risolte correggendo sull'applicativo RPU le anomalie in DU che generano quelle sulla DAR.

(**) Elenco anomalie bloccanti su DU per cui si genera la RN042 sulla DAR:

- ✓ P30-10: particella senza riscontro nella b.i. grafica (gis)
- ✓ P30-5: particella senza riscontro nella b.i. grafica (gis) con cxf
- ✓ P30-6: particella priva di sezione territoriale
- ✓ P36-01: particella nell'ambito di più domande con superficie richiesta > superficie eleggibile
- ✓ C70-05: particella in 'supero' di conduzione tra du e psr (coordinamento)
- ✓ C36-01: particella, nell'ambito di più domande con superficie richiesta eccedente la superficie rilevata come ammissibile per gli interventi dichiarati
- ✓ C55-02: particella in "supero" tra più domande campione e non
- ✓ P10-2: documento di possesso non valido al 15/05 dell'anno campagna
- ✓ P11-1: particella priva di titolo di conduzione a seguito di segnalazione del proprietario
- ✓ P11-2: particella bloccata a seguito di istruttoria opr o a seguito di indicazione delle forze dell'ordine
- ✓ PU050: particella coltivata a canapa con tenore di thc > 0,2%
- ✓ PU-053: indicazione anno di taglio/impianto per cedui
- ✓ PU1-16: particella richiesta a premio 026 ai sensi dell'art. 34.b del reg. (ce) 73/2009
- ✓ A01-06: particella con accertato = 0 rientrante nel calcolo dell'esito globale inadempienza intenzionale
- ✓ USFH: particella in 'supero' di conduzione tra du e psr (interno Regione)

L'OP può procedere al pagamento (anticipo o saldo) dei titoli assegnati dalla riserva relativi alla pratica di domanda unica solo in seguito alla validazione della domanda di accesso alla riserva ovvero solo in seguito alla chiusura della pratica dar.

50 Condizionalità

Il beneficiario deve sottoscrivere sul fascicolo in fase di compilazione della domanda delle dichiarazioni sulla condizionalità.

Nella campagna 2013, se il beneficiario non ha sottoscritto le dichiarazioni si sono generate le seguenti anomalie:

ATT01	verifica che sia stata indicata almeno una dichiarazione della condizionalità	Blocca la domanda
ATT03	Verifica che siano state sottoscritte le norme previste - atto a3	Blocca la domanda

SP/SC

Tali anomalie sono correggibili:

Correttiva:

- Entrare nell'applicativo dell'anagrafe aziende agricole;
- Entrare in "Allegati"
- Nella combo box "piano di riferimento" selezionare la validazione utilizzata dal procedimento (cioè la validazione relativa alla domanda trasmessa che attualmente su RPU è in stato "istruttoria". Non utilizzare pertanto la domanda di correttiva, nel caso in cui sia stato fatto un sincronizza per P30 od altri motivi,) e cliccare su aggiorna.
- Modificare la dichiarazioni della condizionalità e pigiare il tasto "conferma"

Per la campagna 2014 è stato verificato in fase di validazione del fascicolo che il beneficiario avesse compilato le dichiarazioni relative alla condizionalità. Pertanto le anomalie ATT non sono state eseguite su RPU nella campagna 2014.

SP/SCA